



AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

# Bollettino

Settimanale

Anno XXXIII - n. 5

**Publicato sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it)  
30 gennaio 2023**



## SOMMARIO

<b>INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE</b>	<b>5</b>
<b>A507C - SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO AEROPORTO DI BERGAMO</b>	
<i>Provvedimento n. 30433</i>	5
<b>A553 - AISCAT E ASPI/CONDOTTE ABUSIVE ESCLUDENTI NEL MERCATO DEL TELEPEDAGGIO</b>	
<i>Provvedimento n. 30448</i>	13
<b>OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE</b>	<b>14</b>
<b>C12510 - CREDEM PRIVATE EQUITY-NB AURORA HOLDINGS/FINLOGIC</b>	
<i>Provvedimento n. 30449</i>	14
<b>INDAGINI CONOSCITIVE</b>	<b>18</b>
<b>IC54 I PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - DINAMICHE CONCORRENZIALI DALL'ESTRAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE</b>	
<i>Provvedimento n. 30456</i>	18
<b>PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</b>	<b>20</b>
<b>PS12348 - IDEALISTA-CLAIM DI PRIMATO</b>	
<i>Provvedimento n. 30450</i>	20
<b>PS12187 – NUTRIScore VIVIL</b>	
<i>Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento</i>	31
<b>PS12187 - NUTRIScore-VIVIL</b>	
<i>Provvedimento n. 30317</i>	32
<b>PS12371 SWL WEB MARKETING – VENDITA DI RECENSIONI</b>	
<i>Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria</i>	44



## INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

### **A507C - SERVIZIO RIFORNIMENTO CARBURANTE AVIO AEROPORTO DI BERGAMO**

*Provvedimento n. 30433*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE");

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n.287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n.287, ai sensi del quale, l'Autorità, in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato;

VISTA la propria delibera n. 27089 del 14 marzo 2018, con la quale sono stati resi obbligatori gli impegni presentati da Sacbo Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. e Levorato Marcevaggi S.r.l. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e contestualmente, è stato chiuso il procedimento nei confronti delle medesime società senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTE le relazioni di ottemperanza inviate da Sacbo a valle della adozione del provvedimento n. 27089 del 14 marzo 2018;

VISTE le comunicazioni inviate da Sacbo Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. il 9 novembre e il 6 dicembre 2022;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. IL PROVVEDIMENTO PER LA CHIUSURA DEL CASO A507**

1. Con provvedimento n. 27089 del 14 marzo 2018, l'Autorità ha deliberato la chiusura del procedimento A507 avviato nei confronti di Sacbo Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. ("Sacbo", il gestore totale dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio) e Levorato Marcevaggi S.r.l. ("Levorato", società attiva nei servizi di stoccaggio e messa a bordo di carburante per aviazione e titolare dell'unico deposito di carburanti presente nel predetto aeroporto) senza

accertare l'infrazione, rendendo obbligatori gli impegni da queste proposti ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90.

2. Il procedimento era stato avviato ipotizzando due distinti abusi di posizione dominante, in violazione dell'articolo 102 del TFUE, da parte delle società Sacbo e Levorato, derivanti dalle modalità di gestione e di utilizzo dell'unico deposito di carburante presente nell'aeroporto di Bergamo, essenziale al fine di poter concretamente operare nei servizi di stoccaggio e messa a bordo. Con il provvedimento n. 27089 del 14 marzo 2018 l'Autorità ha ritenuto idonee a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria le misure proposte da Sacbo e Levorato, consistenti:

- a) nella risoluzione consensuale della *sub*-concessione tra Sacbo e Levorato, con acquisto della proprietà del deposito da parte del gestore aeroportuale;
- b) nell'indizione, da parte di Sacbo, di una nuova gara per l'affidamento della sola gestione del deposito esistente e per l'offerta del servizio di stoccaggio, prevedendo nel bando, tra l'altro, che la gestione del deposito e della baia di carico "*sia assegnata fino al 31 dicembre 2020, quando sarà entrato in esercizio il nuovo deposito, in modo da evitare proroghe dell'affidamento*";
- c) nell'impegno del gestore Sacbo a farsi parte attiva dinnanzi ad Enac per la centralizzazione dell'infrastruttura di stoccaggio, che comporta l'obbligo per il gestore di garantire l'accesso ai terzi a condizioni non discriminatorie e sulla base di tariffe regolate da Enac;
- d) nella costruzione, da parte di Levorato, di una baia di carico esterna al deposito per il rifornimento dei soggetti terzi diversi dal gestore del deposito;
- e) nella costruzione, da parte di Sacbo, di ulteriori stalli per autobotti, assegnati ai diversi operatori di *into plane* in virtù dei contratti da essi sottoscritti a valle con le compagnie petrolifere;
- f) nell'impegno di Sacbo a realizzare un deposito centralizzato di maggiore capacità entro 16 mesi dell'approvazione del nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) allora prevista per la primavera del 2019;
- g) nell'attivazione, infine, da parte di Sacbo, di un sistema di monitoraggio del prezzo di tutti i singoli segmenti del mercato del rifornimento *into plane*, allo scopo di migliorare la performance competitiva dei servizi in questione e di quelli dello scalo nella sua complessità.

## **2. LE VICENDE DELL'OTTEMPERANZA AGLI IMPEGNI FINO ALLA PROROGA DELL'AFFIDAMENTO A LEVORATO DELLA GESTIONE DELL'ESISTENTE DEPOSITO CARBURANTI**

3. Il provvedimento di accoglimento di impegni prevedeva che Sacbo e Levorato presentassero una prima relazione dettagliata sull'attuazione degli impegni assunti entro il 31 giugno 2018 e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Dalle prime tre relazioni inviate dalle imprese risultava una sostanziale ottemperanza agli impegni, tanto che alle Parti sono state inviate tre lettere di presa d'atto, rispettivamente nelle date 20 settembre 2018, 12 marzo 2019 e 3 novembre 2020.

4. In effetti, alle date predette, gli impegni risultavano di fatto ottemperati, con l'eccezione dell'impegno di Sacbo sopra rubricato *sub* f), relativo alla costruzione del nuovo deposito entro un termine di sedici mesi dalla approvazione del PSA. Fin dalla terza relazione di ottemperanza, presentata il 27 dicembre 2019, Sacbo ha infatti lamentato l'impossibilità di ottemperare a tale impegno a causa di ritardi, asseritamente alla stessa non imputabili, nella approvazione del PSA (a

tutt'oggi non ancora approvato) che, come detto, rappresentava il presupposto per l'effettiva esecuzione dell'impegno (la costruzione del nuovo deposito entro i successivi sedici mesi).

5. Per quanto qui rileva, con particolare riguardo all'impegno *sub b*), relativo all'aggiudicazione con gara della gestione del deposito esistente, Sacbo, con comunicazione del 7 settembre 2018, aveva dato conto di aver provveduto alla acquisizione del deposito e della baia di carico esterna e all'affidamento in gestione degli stessi a Levorato in seguito all'espletamento di una gara ad evidenza pubblica. Come previsto anche dal testo degli impegni, il contratto di affidamento aveva durata fino al 31 dicembre 2020, dovendo assicurare la gestione del deposito esistente fino all'entrata in funzione del nuovo deposito.

6. Con l'approssimarsi della scadenza della concessione, il 27 luglio 2020 Sacbo ha inviato una comunicazione nella quale, dopo aver aggiornato l'Autorità sui ritardi nella approvazione del PSA (e dunque anche nella costruzione del nuovo deposito) causati, almeno in parte, dalla pandemia in corso, ha poi rappresentato di essere stata contattata da Levorato per negoziare, nelle more della realizzazione del nuovo deposito, una proroga [*omissis*]\* della concessione per la gestione del deposito esistente, in scadenza il 31 dicembre 2020. Nella medesima comunicazione, Sacbo ha osservato che la proroga sarebbe stata in linea con quanto suggerito e vivamente auspicato da Enac in una lettera inviata a tutti i gestori aeroportuali il 15 giugno 2020. Nella lettera il regolatore, dopo aver rilevato le gravi difficoltà create dalla pandemia alle società operanti nel trasporto aereo, aveva individuato quale specifica misura di sostegno per *handler* e operatori aeroportuali titolari di sub-concessioni *aviation* la proroga di tre anni delle concessioni in corso e di un anno delle concessioni scadute, osservando che tale misura sarebbe stata coerente con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2020/696.

7. Nella predetta comunicazione del 27 luglio 2020, Sacbo dichiarava di non avere un "*approccio preconcelto*" rispetto all'istanza di Levorato e di essere disposta a concedere la proroga nelle more della realizzazione del nuovo deposito, purché l'Autorità avesse convenuto che l'eventuale adesione alla richiesta di Levorato non sarebbe stata in conflitto con gli impegni assunti nel corso del procedimento in oggetto e, più in generale, con la disciplina *antitrust*. A tale scopo, Sacbo chiedeva un apposito confronto da tenersi in tempi brevi, ritenendo necessario avere un responso dell'Autorità entro la metà del successivo mese di settembre al fine di avere il tempo per poter, se del caso, indire una nuova gara entro la scadenza della concessione<sup>1</sup>.

8. In seguito alle successive interlocuzioni con l'Autorità, e in particolare all'audizione tenutasi il 14 settembre 2020, Sacbo ha inviato, il successivo 25 settembre, una ulteriore comunicazione, nella quale in primo luogo ha richiamato l'attenzione dell'Autorità sull'art. 202, comma 1-*bis* del DL n. 34/2020, come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha disposto una proroga di due anni della durata delle concessioni aeroportuali in corso quale misura emergenziale per far fronte ai disagi causati dalla pandemia alle imprese del settore<sup>2</sup>. Quindi Sacbo, nella medesima comunicazione, ha

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>1</sup> Nelle parole di Sacbo: "*Tenuto conto che qualora l'Autorità non ritenesse l'ipotesi proposta da Levorato coerente con lo spirito degli impegni e della normativa rilevante, SACBO dovrebbe indire una procedura di gara, si chiede rispettosamente di ricevere le opportune indicazioni entro la prima metà di settembre*".

<sup>2</sup> DL n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, art. 202, comma 1-*bis*: "*In considerazione del calo del traffico negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento del contagio*".

annunciato di voler dar seguito alla richiesta di proroga della concessione avanzata da Levorato per un periodo [omissis] in ottemperanza a quanto richiesto dalla lettera di Enac del 15 giugno e a quanto disposto dal predetto art. 202 del DL n. 34/2020 ed ha poi chiesto all'Autorità di voler confermare l'assenza di criticità di tale risoluzione. Con lettera del 3 novembre 2020, l'Autorità ha comunicato a Sacbo di non ritenere incompatibile con gli impegni una proroga [omissis] della concessione di Levorato, in quanto ragionevole alla luce del calo del traffico aereo causato dalla pandemia e giustificata dal quadro normativo e regolamentare vigente, appositamente emanato per fronteggiare tale emergenza.

9. In occasione della quarta e ultima relazione di ottemperanza agli impegni, inviata il 31 dicembre 2020, Sacbo ha quindi prodotto in allegato il contratto stipulato con Levorato per una proroga dell'affidamento della gestione del deposito carburante e della baia di carico esterna dell'aeroporto di Orio al Serio ("il Contratto"). Secondo il Contratto, [omissis]<sup>3</sup>.

### 3. LE ULTIME COMUNICAZIONI DI SACBO DEL 9 NOVEMBRE E 6 DICEMBRE 2022

10. Essendo ormai prossima la scadenza anche del nuovo contratto di affidamento a Levorato della gestione del deposito carburanti dell'aeroporto di Orio la Serio, fissata al 31 dicembre 2022, in data 9 novembre Sacbo ha fatto pervenire una nuova comunicazione, con la quale informava che: (1) il PSA non è ancora stato approvato e l'approvazione è adesso prevista per il mese di aprile 2023; (2) comunque i tempi di realizzazione del deposito dopo l'approvazione del PSA, originariamente indicati negli impegni in sedici mesi, non costituiscono più un termine congruo [omissis]. Il gestore aeroportuale ha dunque rappresentato che affiderà costruzione e gestione del nuovo deposito ad un soggetto terzo, che dovrà comunque essere un'impresa sottoposta al suo controllo, ancorché partecipata da un socio industriale.

11. Secondo Sacbo, tuttavia, non sarebbe possibile ad oggi costituire la nuova società e bandire la gara per la selezione del socio industriale perché ENAC avrebbe annunciato<sup>4</sup> la pubblicazione di un Regolamento tecnico per disciplinare in modo uniforme la gestione dei depositi di carburante, nel quale saranno previste modalità di *governance*, organizzazione e dotazioni dei gestori dei depositi cui dovrà conformarsi la nuova società. Alla luce di ciò, Sacbo conclude che fin quando non sarà emanato il Regolamento essa non potrà predisporre gli atti per la costituzione della nuova società e l'individuazione del socio industriale.

12. Come risulta anche dalla comunicazione di ENAC a Sacbo del 15 settembre 2022<sup>5</sup>, la nuova società dovrà innanzitutto occuparsi della gestione del deposito esistente, nelle more della approvazione del PSA e della costruzione del nuovo deposito. Pertanto, l'affidamento a terzi del deposito esistente dovrà proseguire quantomeno fino alla costituzione di tale società e della selezione del socio industriale. In conseguenza dei descritti ritardi per la costituzione della nuova società e per l'indizione della gara per la selezione del socio privato, nella comunicazione del 9

---

*adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, è prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".*

<sup>3</sup> [omissis]

<sup>4</sup> Circolare ENAC dell'11 gennaio 2022, allegata da Sacbo alla comunicazione del 9 novembre 2022.

<sup>5</sup> Allegata da Sacbo alla comunicazione del 9 novembre 2022.



novembre Sacbo ha dunque sottoposto all’Autorità la necessità di una nuova proroga dell’affidamento a Levorato della gestione del deposito esistente, al fine di assicurare l’operatività dello scalo. La nuova concessione da assentire con la proroga dovrebbe valere, secondo il gestore aeroportuale, quantomeno [omissis].

**13.** Al tempo stesso, Sacbo ha altresì rappresentato che individuare un nuovo concessionario con una gara per una aggiudicazione “ponte” della gestione del deposito esistente non rappresenterebbe una alternativa praticabile alla proroga. Tale nuovo affidamento dovrebbe infatti cessare al momento della aggiudicazione della gara per la selezione del socio industriale della nuova società, evento la cui realizzazione è prevista troppo a breve perché si possa reperire un soggetto interessato a partecipare alla gara, data la mancanza del tempo per la pianificazione e la remunerazione dei necessari investimenti, *“anche alla luce della instabilità del mercato dei carburanti e della forte oscillazione del prezzo delle materie prime, per effetto dei noti eventi che stanno caratterizzando il contesto politico internazionale”*<sup>6</sup>.

**14.** Con la medesima comunicazione del 9 novembre, il gestore ha altresì informato di aver richiesto, in data 3 agosto, il nulla osta di ENAC alla proroga della concessione di Levorato<sup>7</sup>, e di aver ricevuto, il 15 settembre 2022, la risposta favorevole del regolatore<sup>8</sup>. In particolare, nella propria comunicazione a ENAC del 3 agosto, Sacbo aveva tra l’altro chiarito al regolatore che: (1) per la costruzione del nuovo deposito non si potevano definire tempi certi, e la sua messa in esercizio avrebbe richiesto [omissis] dalla data corrente; (2) Sacbo aveva *“l’obbligo di presentare formale istanza all’AGCM per l’accoglimento della proroga del contratto di gestione del deposito carburanti [...] quale condizione necessaria prima di ogni formalizzazione contrattuale tra Sacbo e l’attuale Gestore”*.

**15.** Anche facendo seguito alle interlocuzioni avute con gli uffici dell’Autorità, Sacbo ha da ultimo inviato una ulteriore comunicazione all’Autorità in data 6 dicembre 2022, nella quale il gestore aeroportuale ha modificato il proprio intendimento in merito alla proroga dell’affidamento a Levorato della gestione del deposito esistente. Infatti, pur ritenendola comunque necessaria per assicurare la continuità del servizio, Sacbo ha annunciato che la stessa avrà una durata [omissis] e andrà ad inserirsi nel quadro di una verifica, contestualmente richiesta da Sacbo all’Autorità, degli impegni assunti nel 2018 alla luce della analisi del mutato contesto di riferimento.

#### 4. VALUTAZIONI

**16.** L’aggiudicazione con gara della gestione del deposito carburanti esistente nell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio costituiva uno degli impegni assunti da Sacbo e resi obbligatori dall’Autorità con il provvedimento n. 27089 del 14 marzo 2018, con il quale è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione il procedimento A507. L’affidamento doveva avvenire nelle more della costruzione del nuovo deposito, il cui completamento era allora previsto entro sedici mesi dalla primavera del

<sup>6</sup> Comunicazione Sacbo del 9 novembre 2022.

<sup>7</sup> Comunicazione da Sacbo ad ENAC del 3 agosto 2022, allegata da Sacbo alla comunicazione del 9 novembre 2022.

<sup>8</sup> Nella propria comunicazione a Sacbo del 15 settembre 2022, ENAC acconsente a che sia riconosciuta a Levorato una “proroga tecnica per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure di gara” per l’individuazione del socio privato della nuova società che Sacbo dovrà costituire per la gestione del deposito esistente e la costruzione e gestione del nuovo.

2019, data per la quale era attesa l'approvazione del nuovo PSA dell'aeroporto. Sacbo ha inizialmente ottemperato all'impegno, affidando con gara a Levorato la gestione del deposito esistente fino al 31 dicembre 2020.

**17.** Nel frattempo, tuttavia, l'approvazione del PSA è stata più volte rinviata (e ad oggi risulta ancora non avvenuta) e dunque i lavori di costruzione del deposito non sono mai neppure iniziati. La concessione assentita con gara a Levorato è scaduta il 31 dicembre 2020 ed è pacifico che il rispetto dell'impegno richieda che ad ogni suo rinnovo la stessa venga riassegnata con gara, come peraltro riconosciuto da Sacbo nel sopra citato passaggio della comunicazione ad ENAC del 3 agosto 2022.

**18.** In occasione della prima scadenza Sacbo, consapevole che la costruzione del nuovo deposito non sarebbe stata ultimata entro il 31 dicembre 2020, ha contattato per tempo l'Autorità, prospettando la possibile alternativa tra lo svolgimento di una nuova gara e la proroga della concessione a Levorato (come richiesto dalla medesima Levorato) date le eccezionali circostanze che si erano venute a creare a causa della pandemia. La comunicazione al riguardo era stata inviata da Sacbo il 27 luglio e nella stessa si chiariva che la decisione tra la gara e la proroga andava presa entro la metà del mese di settembre, termine ultimo per poter, se del caso, allestire la procedura di gara. In quel caso, a causa delle difficoltà create dalla pandemia e in presenza di apposite previsioni normative e regolamentari, l'Autorità aveva concordato sulla opportunità della proroga e Sacbo ha quindi siglato un nuovo contratto con Levorato per la gestione del deposito fino al 31 dicembre 2022.

**19.** Non essendo mai nemmeno iniziati i lavori per la costruzione del nuovo deposito, Sacbo è stata presto consapevole che anche alla scadenza di tale secondo contratto sarebbe stato necessario un nuovo affidamento dell'attività di gestione del deposito esistente, da effettuarsi con gara come richiesto dall'impegno reso obbligatorio dall'Autorità. Tuttavia, Sacbo ha maturato il convincimento di dover ricorrere nuovamente ad una proroga della concessione a Levorato. Tale soluzione era già stata individuata quantomeno il 3 di agosto, quando Sacbo ha inviato la relativa richiesta di null osta a ENAC, nella quale peraltro la società ha dichiarato esplicitamente che l'eventuale proroga avrebbe richiesto un formale assenso da parte dell'Autorità.

**20.** In realtà, Sacbo ha poi dato notizia all'Autorità dell'intenzione di prorogare la concessione di Levorato soltanto il 9 di novembre, di fatto rendendo a quel punto inevitabile la proroga per consentire il mantenimento dell'operatività dello scalo. La stessa Sacbo, infatti, in occasione del precedente rinnovo aveva individuato nella metà di settembre il termine ultimo per avviare le procedure di gara per la selezione di un nuovo affidatario entro il 31 dicembre, data di scadenza della concessione in corso. La comunicazione in merito alla nuova proroga è invece giunta all'Autorità con quasi due mesi di ritardo rispetto a tale data, e dunque, qualunque fosse stato l'intendimento dell'Autorità in merito alla stessa, la proroga era già stata, di fatto, decisa unilateralmente da Sacbo. E questo nonostante, come visto, Sacbo avesse maturato già dal 3 agosto (quindi ben prima dell'ultima data utile per l'indizione della gara) l'intenzione di proporre all'Autorità una nuova proroga della concessione di Levorato.

**21.** La scelta di non ricorrere alla gara per individuare il nuovo affidatario della gestione del deposito e prorogare, invece, la concessione di Levorato è suscettibile, dunque, di costituire inottemperanza all'impegno ad affidare la gestione del deposito con gara reso obbligatorio dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90.

**22.** Ciò posto, si osserva che le ragioni che a detta di Sacbo renderebbero necessaria la proroga non appaiono convincenti. In tal senso si deve osservare che, nella propria comunicazione del 9 novembre 2022, Sacbo sostiene, innanzitutto, che non sarebbe possibile fare subito la gara per l'individuazione del socio privato della nuova società di gestione, in quanto non sarebbe ancora completa la cornice regolamentare che deve definire le caratteristiche di questo tipo di società. La società, ritiene, in secondo luogo, che lo stesso evento (la gara per la individuazione del socio privato) che porrà fine all'affidamento del deposito esistente, si verificherà verosimilmente a breve, riducendo la durata attesa della concessione da prorogare, scoraggiando dunque la partecipazione ad eventuali procedure di gara per un affidamento "ponte". Sicché, secondo Sacbo, la proroga costituirebbe l'unico strumento possibile per garantire la continuità del servizio.

**23.** Le due argomentazioni, peraltro tra loro in contraddizione, non risultano accoglibili. Quanto alle incertezze del quadro regolamentare che ritarderebbero la gara per la selezione del socio privato della nuova società di gestione, si rileva che le stesse avrebbero potuto essere superate contattando in via preventiva il regolatore e sottoponendo allo stesso la questione legata all'ottemperanza all'impegno imposto dall'Autorità.

**24.** Non apprezzabili risultano altresì le argomentazioni concernenti l'asserita breve durata di un affidamento "ponte", che impedirebbe la pianificazione e la remuneratività degli investimenti, scoraggiando la partecipazione alla gara. Innanzitutto, sulla base degli elementi forniti non è possibile fare alcuna previsione circa la data dell'individuazione del socio privato della nuova società di gestione e dunque sulla durata effettiva del residuo periodo di affidamento della sola gestione del deposito esistente. Al riguardo, la stessa Sacbo ha scritto, nella comunicazione all'Autorità del 9 novembre 2022, che la durata della proroga a Levorato dovrebbe essere "quantomeno" [omissis].

**25.** Quanto, infine, alle conseguenze della durata breve (o, piuttosto, incerta) dell'affidamento sugli investimenti da effettuare e sull'incentivo a partecipare alla gara, si osserva che le stesse potrebbero essere neutralizzate utilizzando le esistenti modalità, frequentemente inserite nei bandi di gara, per il rimborso degli investimenti non ammortizzati alla scadenza, anche anticipata, di una concessione. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti nuovi, l'argomento sull'insufficienza dei tempi per la loro pianificazione e per il loro recupero dovrebbe valere anche per Levorato, rendendo quindi la proroga uno strumento inadatto ad affrontare questa criticità.

**26.** Alla luce di quanto considerato, la condotta posta in essere da Sacbo Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. in relazione al ricorso alla proroga per l'affidamento della gestione del deposito carburanti esistente nell'aeroporto di Orio al Serio a partire dal 1° gennaio 2023 non appare coerente con il contenuto degli impegni resi obbligatori dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 e con le finalità agli stessi sottese. La suddetta condotta, pertanto, è suscettibile di integrare la violazione di cui all'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90.

RITENUTO che, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90, i comportamenti posti in essere da Sacbo e in particolare il ricorso alla proroga per l'affidamento della gestione del deposito carburanti esistente nell'aeroporto di Orio al Serio a partire dal 1° gennaio 2023, sono suscettibili di configurare una violazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità con il provvedimento del 14 marzo 2018, n. 27089;

**DELIBERA**

- a) di contestare alla società Sacbo Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A. la violazione dell'articolo 14-ter, comma 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza, nei limiti sopra esposti, al provvedimento dell'Autorità n. 27089 del 14 marzo 2018;
- b) la fissazione del termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti di Sacbo Società per l'Aeroporto civile di Bergamo Orio al Serio S.p.A., del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Autorità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la dottoressa Chiara de Mari;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione trasporti, energia e ambiente di questa Autorità, dai rappresentanti legali della società destinataria del presente provvedimento ovvero da persona da essi delegata;
- e) che il procedimento deve concludersi entro centottanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

**A553 - AISCAT E ASPI/CONDOTTE ABUSIVE ESCLUDENTI NEL MERCATO DEL TELEPEDAGGIO***Provvedimento n. 30448*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio europeo del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (oggi articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera adottata in data 11 ottobre 2022, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti della società Autostrade per l'Italia S.p.A. e AISCAT - Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori, per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTA necessaria la sostituzione del responsabile del procedimento per sopravvenute esigenze organizzative;

**DELIBERA**

a) di sostituire la dott.ssa Cristina Lo Surdo con la dott.ssa Bianca Maria Cammino come responsabile del procedimento;

b) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, presso la Direzione Credito, Assicurazioni, Poste, Servizi, Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza 2 di questa Autorità, dai legali rappresentanti delle parti o da persone da essi delegate.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

### **C12510 - CREDEM PRIVATE EQUITY-NB AURORA HOLDINGS/FINLOGIC**

*Provvedimento n. 30449*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTO il Regolamento CE n. 139/04;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO l'atto delle società Credem Private Equity SGR S.p.A. – NB Aurora Holdings S.à.r.l., pervenuto in data 28 dicembre 2022;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **I. LE PARTI**

**1.** Credem Private Equity SGR S.p.A. (di seguito anche Credem) è una società di gestione del risparmio appartenente all'omonimo gruppo, che ha costituito, organizza e gestisce alcuni fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo chiuso e svolge attività di acquisizione e gestione di partecipazioni in società italiane di piccole e medie dimensioni da valorizzare nel medio periodo. Nel 2021, il gruppo Credem ha realizzato un fatturato consolidato di circa [6-7]\* miliardi di euro, quasi interamente in Italia.

**2.** NB Aurora Holdings S.à.r.l. (di seguito anche NB), primo veicolo di *permanent capital* quotato in Italia nel segmento MIV, è una società di diritto lussemburghese, interamente controllata da NB Aurora S.A. SICAF-RAIF e gestita da NB AFIM S.à.r.l., a sua volta soggetta al controllo indiretto di NB Group LLC. NB acquisisce PMI di eccellenza e con alto potenziale di crescita, con un approccio di *active minority*, realizzando *partnership* imprenditoriali di medio lungo periodo. Nel 2021, NB ha realizzato un fatturato a livello mondiale di circa [4-5] miliardi di euro, di cui circa [1-2] miliardi di euro in Europa, comprendenti [1-2] miliardi di euro per vendite in Italia.

**3.** Finlogic S.p.A. (di seguito anche Finlogic) è la Holding dell'omonimo gruppo, quotata da giugno 2017 nel mercato EGM gestito da Borsa Italiana, che produce etichette adesive per qualsiasi settore produttivo e offre servizi e soluzioni di etichettatura, tracciabilità e identificazione automatica a 360°, settore nel quale vuole diventare polo di aggregazione.

Il capitale sociale di Finlogic è detenuto, direttamente e indirettamente – tramite BF Capital S.r.l. (di seguito anche BF) che ne detiene il 61,625% – dalla persona fisica che ne è fondatore. Nel 2021

---

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Finlogic ha realizzato un fatturato a livello europeo di circa [31-100] milioni di euro, comprendenti circa [31-100] milioni di euro derivanti da vendite in Italia.

## II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione consiste nell'acquisizione indiretta da parte di Credem e NB del controllo congiunto di Finlogic, attraverso la promozione di un'OPA volontaria, che sarà lanciata da una società veicolo appositamente costituita (*NewCo*), sempre controllata direttamente o indirettamente da Credem e NB, attraverso diritti di veto, nonché condizionata al successivo *delisting* della *target*<sup>1</sup>.

5. I rapporti tra Credem e BF, che si impegna irrevocabilmente a portare l'intera partecipazione di controllo in Finlogic da essa detenuta in adozione all'OPA e a reinvestire il corrispettivo ricevuto nella *NewCo* (c.d. Reinvestimento), sono regolati da appositi patti parasociali che non prevedono, tuttavia, diritti di veto di BF, o da società da questa comunque controllate, su questioni strategiche.

6. BF si impegna per un periodo di 5 anni dalla data del Reinvestimento a non svolgere sul c.d. Territorio (cioè Italia, Svizzera, Francia, Spagna, Germania e Belgio) dove ha operato finora il gruppo Finlogic, né direttamente, né indirettamente, le seguenti attività: identificazione automatica attraverso etichette adesive e non adesive, etichette RFID, stampanti a trasferimento termico e digitali per etichette, sistemi e soluzioni di lettura dei codici a barre, soluzioni RFID e/o attraverso stampanti 3D, e a non assumere o comunque a instaurare rapporti di lavoro con dipendenti anche apicali o collaboratori delle società del gruppo *target*, ad eccezione, decorsi dodici mesi dal Reinvestimento, di tre familiari del fondatore di Finlogic.

## III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa.

8. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro.

9. I patti di non concorrenza e di non sollecitazione sottoscritti dalle parti e descritti in precedenza possono essere ritenuti direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione in esame, in quanto funzionali alla salvaguardia del valore dell'impresa acquisita, a condizione che essi siano limitati temporalmente a un periodo di tre anni, e non impediscano ai venditori di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> La presente operazione è altresì soggetta alla c.d. normativa Golden Power di cui al D.L. n. 21/2021.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.

#### IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

##### *Il mercato interessato*

**10.** Dal punto di vista merceologico, in considerazione dell'attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, che, secondo quanto indicato dalle parti, offre un servizio complesso con consulenze volte a migliorare il processo identificativo nelle aziende clienti, l'operazione interessa il mercato dei servizi di identificazione automatica delle merci, tra cui le etichette autoadesive e i prodotti per la c.d. AIDC (*Automatic Identification and Data Computer*). Tale mercato comprende sia prodotti c.d. consumabili (etichette di vari tipi, per lo più neutre o a maggior grado di specializzazione e stampate in carta opaca, lucida, termica o materiali plastici, quali polipropilene o poliestere argentato), sia *hardware*, *software* e servizi per l'identificazione e la tracciatura dei dati. Altri prodotti o servizi per la AIDC sono la identificazione automatica di oggetti, di raccolta dei dati e di inserimento di tali dati direttamente nei sistemi informatici delle aziende.

**11.** Dal punto di vista geografico, la dimensione del mercato si presenta come nazionale, tenuto conto del limitato flusso di scambi della *target* con altri Paesi.

**12.** Ai fini della presente operazione non appare, comunque, necessario pervenire ad una esatta definizione del mercato in quanto la valutazione concorrenziale dell'operazione non muterebbe, dal momento che nessuna società dei gruppi Credem e NB è attiva neppure in altri mercati a monte o a valle di quello in cui opera Finlogic.

##### *Effetti dell'operazione*

**13.** Nel mercato nazionale così definito, Finlogic ha realizzato nel 2021 una quota stimata dalle Parti in circa il [1-5%], a fronte di numerosi e qualificati concorrenti quali Eurostampa, All 4 Labels, Pilot, Tikedo e KFI, e corrispondente a una quota stimata inferiore all'1% a livello europeo. Anche se si restringesse il mercato rilevante alle sole etichette, Finlogic avrebbe una quota stimata inferiore al [1-5%] del mercato nazionale.

**14.** Come detto, nessuna delle società appartenenti ai gruppi Credem e NB è attiva nel medesimo mercato in cui opera Finlogic, né in mercati posti a monte o a valle.

**15.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato interessato e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza e di non sollecitazione intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei soli limiti sopra descritti e che l'Autorità si riserva di valutare i suddetti patti che si realizzino oltre i limiti ivi indicati;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.



Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

## INDAGINI CONOSCITIVE

### IC54 I PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - DINAMICHE CONCORRENZIALI DALL'ESTRAZIONE ALLA DISTRIBUZIONE

Provvedimento n. 30456

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l'Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l'articolo 17 relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

CONSIDERATI i seguenti elementi:

1. Le dinamiche dei prezzi dei carburanti in Italia osservate nel 2022 e nei primi giorni del 2023 hanno messo in luce come *shock* a livello internazionale, con effetti sulle quotazioni dei prodotti petroliferi, possano generare un impatto rilevante sui prezzi finali al consumo.
2. Già in passato l'Autorità ha condotto indagini conoscitive sulle dinamiche concorrenziali del mercato dei carburanti per autotrazione, con particolare riguardo ai segmenti finali della filiera<sup>1</sup>. Nel corso del 2022 l'Autorità, a seguito di numerose segnalazioni, ha svolto alcune analisi preliminari sulla dinamica dei prezzi al consumo nella prima metà del 2022, anche in rapporto all'andamento delle quotazioni internazionali. Infine, anche in materia di tutela del consumatore, sono stati recentemente avviati alcuni procedimenti istruttori che riguardano, in particolare, la correttezza delle comunicazioni dei prezzi al pubblico<sup>2</sup>.
3. Alla luce dell'attuale contesto di mercato, appare opportuno svolgere approfondimenti ulteriori tenuto conto della rilevanza e attualità del tema, come testimoniata anche dalle indagini conoscitive che, nel corso del 2022, diverse autorità di concorrenza in Europa hanno avviato al fine analizzare l'andamento dei prezzi dei carburanti e alcune fasi specifiche della filiera petrolifera<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. provvedimenti IC18 – PREZZI DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE (provv. n. 4374B del 24 ottobre 1996); IC21 – RISTRUTTURAZIONE RETE CARBURANTI (provv. n. 9636 del 7 giugno 2001); IC44 – IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI INDIPENDENTI (provv. n. 24153 del 19 dicembre 2012).

<sup>2</sup> Cfr. procedimenti avviati il 13 gennaio 2023, PS12491 - ITALIANA PETROLI-PREZZI CARBURANTI DISTRIBUTORI, PS12492 - ENI-PREZZI CARBURANTI DISTRIBUTORI, PS12493 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA-PREZZI CARBURANTI DISTRIBUTORI, PS12494 - TAMOIL ITALIA-PREZZI CARBURANTI DISTRIBUTORI e PS12495 - ESSO ITALIANA-PREZZI CARBURANTI DISTRIBUTORI.

<sup>3</sup> V. in particolare i comunicati stampa pubblicati da: l'autorità austriaca Bundeswettbewerbsbehörde il 22 agosto 2022 (<https://www.bwb.gv.at/en/news/detail/afca-publishes-final-report-on-sector-inquiry-into-austrian-fuel-market>), l'autorità

4. In particolare, l'indagine conoscitiva è diretta ad approfondire le dinamiche concorrenziali delle fasi di estrazione e raffinazione, nonché ad analizzare le evoluzioni dei prezzi intervenute nelle diverse fasi della distribuzione, al fine di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori spazi di intervento.

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DELIBERA

di procedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ad una indagine conoscitiva sui prezzi dei carburanti per autotrazione in Italia, avendo riguardo alle dinamiche concorrenziali osservabili nelle diverse fasi della filiera, dall'estrazione alla distribuzione.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*

---

irlandese Competition and Consumer Protection Commission il 22 novembre 2022 (<https://www.ccpic.ie/business/ccpc-analysis-of-fuel-price-movements-finds-market-is-competitive-and-explains-delay-in-excise-cut-being-reflected-at-pumps/>), l'autorità tedesca Bundeskartellamt il 28 novembre 2022 ([https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/28\\_11\\_2022\\_SU\\_Raffinerien.html;jsessionid=25CB2DB6D090D9A6A1CE9C99FD941CD5.2\\_cid362?nn=3591568](https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2022/28_11_2022_SU_Raffinerien.html;jsessionid=25CB2DB6D090D9A6A1CE9C99FD941CD5.2_cid362?nn=3591568)), l'autorità inglese Competition and Markets Authority il 6 dicembre 2022 (<https://www.gov.uk/government/news/cma-publishes-emerging-analysis-from-road-fuel-market-study>).

## PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

### PS12348 - IDEALISTA-CLAIM DI PRIMATO

*Provvedimento n. 30450*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 10 gennaio 2023;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione del 28 giugno 2022, con cui è stato avviato il procedimento PS12348 nei confronti della società Idealista S.p.A.;

VISTA la propria delibera del 25 ottobre 2022, con la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 12 agosto 2022, con la quale la società Idealista S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 17 ottobre 2022;

VISTI gli atti del procedimento;

### I. LE PARTI

1. Idealista S.p.A. (di seguito anche Idealista), società del Gruppo facente capo a Idealista Global S.A., in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del Consumo, è attiva nel comparto della pubblicazione di annunci immobiliari su piattaforme *on line*. Il bilancio della società, relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, presenta ricavi pari a circa euro 55Mln.

2. Immobiliare.it S.p.A. (di seguito anche Immobiliare), in qualità di soggetto interveniente nel procedimento.

### II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Le condotte contestate alla società Idealista S.p.A. consistono nella diffusione di messaggi pubblicitari presuntivamente ingannevoli in merito alle caratteristiche del servizio offerto ed alla posizione di primato raggiunta nel proprio settore di attività, sostenute dal professionista, in presunta violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto:

- **l'homepage del sito** *www.idealista.it* riportava in evidenza - immediatamente sopra il *box* per la ricerca di case/appartamenti in vendita o affitto, quindi in una posizione particolarmente visibile per il consumatore - il *claim* di primato sul mercato con l'espressione "*il N. 1 in Italia*". Tale *claim*, introdotto almeno dal mese di maggio 2021, risultava privo di chiarimenti immediati volti a dimostrare la sua veridicità, e solo dal mese di marzo 2022, cliccando sullo stesso, era possibile atterrare su una pagina con le indicazioni sui parametri di riferimento (numero di visitatori mensili, numero di annunci pubblicati, visite totali e *download* dell'APP) su cui si basava l'asserita posizione di *leadership*. Inoltre, il *claim* "*il N. 1 in Italia*" non era sottolineato, né caratterizzato dagli usuali segni che potessero indurre a ritenere che costituiva un *link* ad una ulteriore pagina di spiegazione;

- per quanto concerne **l'APP di Idealista**, il *claim* "*il N. 1 in Italia*" era presente nella pagina iniziale, ma non risultava accompagnato da alcuna spiegazione, né da alcun *link* che indirizzasse l'utente verso indicazioni relative ai parametri ed ai criteri per sostenere la suddetta affermazione di primato.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### 1) *L'iter del procedimento*

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 28 giugno 2022<sup>1</sup> è stato comunicato al professionista l'avvio del procedimento istruttorio PS12348. In tale sede è stato ipotizzato che le condotte della società Idealista fossero suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20 e 21, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo.

5. In particolare, la condotta segnalata avrebbe potuto integrare una fattispecie di pratica ingannevole, in merito alle caratteristiche ed alla posizione di primato raggiunta, sostenute dal professionista, in quanto:

- **relativamente al sito** l'indicazione della posizione di *leadership* sarebbe stata adottata almeno dal maggio 2021 senza alcun chiarimento e, solo dal marzo 2022, il *claim* conteneva un *link* a una pagina con il dettaglio dei parametri a supporto; peraltro il *link*, che doveva essere cliccato dal consumatore, non era identificato come tale;

- **relativamente all'APP** l'affermazione "*il N. 1 in Italia*" sarebbe risultata totalmente priva di indicazioni che chiarissero i criteri e/o i parametri di riferimento volti a sostenere la dichiarata posizione di primato raggiunta in Italia dalla società.

6. In entrambi i casi - sito e App - la comunicazione commerciale sulla posizione di *leadership* sarebbe stata in grado di falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, così da determinarli a scelte economiche che altrimenti non avrebbero assunto, mediante affermazioni di primato di cui non sarebbe stata fornita immediata dimostrazione e che avrebbero potuto indurre a ritenere che il professionista fosse il più importante operatore sul mercato, senza, tuttavia, alcuna possibilità di verifica al riguardo.

7. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata al professionista, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4, del Codice del Consumo e dell'art. 12, comma 1, del Regolamento, una richiesta di informazioni.

---

<sup>1</sup> Doc. 3.

8. In data 29 luglio 2022 la società ha risposto alla richiesta d'informazioni formulata in avvio, presentando al contempo le proprie memorie difensive<sup>2</sup>.
9. In data 19 luglio 2022 la società Immobiliare ha avanzato istanza di partecipazione al procedimento<sup>3</sup>, accolta con la comunicazione del 21 luglio 2022<sup>4</sup>.
10. Il 22 luglio 2022 la società Idealista è stata informata dell'ammissione della società Immobiliare a partecipare al procedimento istruttorio e ad accedere agli atti del procedimento<sup>5</sup>.
11. In data 12 agosto 2022 la società Idealista ha presentato una prima versione del Formulario d'Impegni<sup>6</sup>.
12. In data 26 settembre 2022 si è svolta un'audizione richiesta dalla società Idealista<sup>7</sup>, all'esito della quale la medesima, in data 17 ottobre 2022, ha fornito le informazioni e la documentazione richieste in sede di audizione<sup>8</sup>.
13. In data 3 ottobre 2022 la società interveniente Immobiliare ha prodotto documentazione volta ad eccepire e a replicare alle argomentazioni difensive della società Idealista<sup>9</sup>.
14. In data 17 ottobre 2022, la società Idealista ha prodotto una versione integrata e consolidata del Formulario d'impegni, all'esito dell'audizione svolta<sup>10</sup>.
15. Il 26 ottobre 2022 le Parti sono state informate della proroga del termine di conclusione del procedimento<sup>11</sup>.
16. Il 2 novembre 2022 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento<sup>12</sup>.
17. In data 11 novembre 2022, la società Idealista ha trasmesso una comunicazione di memoria finale<sup>13</sup>, mentre la società segnalante, in data 15 novembre 2022, ha inviato le proprie memorie finali di replica<sup>14</sup>.
18. Le società Idealista ed Immobiliare nel corso dell'istruttoria hanno esercitato più volte il proprio diritto di accesso agli atti del fascicolo e, precisamente, per la società Idealista: il 7 luglio

---

<sup>2</sup> Doc. 12, con relativi allegati (n. 16), Doc. n. 13, all. 1: riscontro alle richieste di informazioni avanzate nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio.

<sup>3</sup> Doc. 9: istanza di partecipazione all'istruttoria da parte della società segnalante Immobiliare.it.

<sup>4</sup> Doc. 10: accoglimento dell'istanza di partecipazione all'istruttoria avanzata da Immobiliare.it.

<sup>5</sup> Doc. 11: comunicazione di accoglimento istanza di Immobiliare a partecipare al procedimento; doc. 20: Verbale di accesso agli atti del fascicolo effettuato dalla società Immobiliare.

<sup>6</sup> Doc. 15: formulario d'impegni.

<sup>7</sup> Doc. 24: verbale di audizione firmato e trasmesso il 3 ottobre 2022.

<sup>8</sup> Doc. 26: informazioni richieste in sede di audizione con allegati Docc. da n. 1 a n. 4.

<sup>9</sup> Doc. 23: memorie di replica del segnalante.

<sup>10</sup> Doc. 25: trasmissione del formulario d'impegni nella versione integrata, all'esito dell'audizione.

<sup>11</sup> Docc. 27 e 28: comunicazioni a Idealista ed alla società Immobiliare interveniente sulla proroga del termine di conclusione del procedimento.

<sup>12</sup> Docc. 30 e 31: comunicazioni a Idealista e a Immobiliare del termine di conclusione della fase istruttoria.

<sup>13</sup> Doc. 40: memorie di Idealista.

<sup>14</sup> Doc. 41: memorie conclusive di Immobiliare.

2022 e il 7 novembre 2022<sup>15</sup>; invece, per la società Immobiliare: il 7 settembre 2022, il 4 e il 9 novembre 2022<sup>16</sup>.

19. In data 15 novembre 2022 è stato chiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Codice del Consumo<sup>17</sup>.

20. In data 16 dicembre 2022 è pervenuto il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni<sup>18</sup>.

## 2) *Gli elementi acquisiti e le argomentazioni della società Idealista*

21. Dalle risposte alla richiesta d’informazioni formulata in avvio e dalle memorie, trasmesse il 29 luglio 2022<sup>19</sup> risulta che il *claim* riportato nel sito “*il N. 1 in Italia*”, riguardante l’asserito primato di Idealista nel mercato degli annunci immobiliari *on line*, è stato utilizzato a partire dal lancio della campagna promozionale “*l’app con più case in Italia*” diffusa in televisione e sui *social media* nel maggio 2021<sup>20</sup>.

22. Gli indici utilizzati nella valutazione della posizione del portale sono: (i) il numero di visitatori unici mensili, (ii) il numero di annunci di case e appartamenti in vendita, (iii) l’audience de-duplicata, (iv) il numero di visite totali ai portali italiani del gruppo Idealista. Unicamente per ragioni di chiarezza e trasparenza, ma non anche a comprova del *claim* di *leadership*, è inoltre incluso tra i dati riportati nella pagina esplicativa il numero di nuovi *download* dell’App.

23. L’indicatore del **numero di visitatori unici mensili del Sito** è ritenuto di particolare importanza per la misurazione della posizione nel mercato dei portali immobiliari in quanto è in grado di misurare la capacità del sito/portale di raggiungere il più ampio pubblico possibile.

24. **Il parametro del numero di annunci di case e appartamenti in vendita** è **un dato volatile** e, dunque, è possibile sostenere il primato solo riferito ad una data precisa. Tale indicatore non contempla gli annunci relativi alle ulteriori categorie di immobili diverse dalle case di abitazione (ad es.: “Nuove costruzioni”, “Garage o posti auto”, “Cantine”, “Uffici”, “Locali o capannoni” e “Terreni”). Si è scelto di pubblicare gli annunci di tipo residenziale, in quanto i principali clienti sono le agenzie immobiliari, quale principale segmento di interesse. Il parametro relativo al numero di annunci pubblicati è rilevato tramite: (i) **l’osservazione diretta dei siti web dei concorrenti**<sup>21</sup> e (ii) tramite Autobiz, un sistema di rilevazione statistica definito “*Real Estate panel*”<sup>22</sup>.

25. **L’indice di audience de-duplicata** - che conta una sola volta gli utenti che si collegano da dispositivi (*computer*, telefoni, *tablet*) diversi - riveste particolare importanza per la misurazione della posizione nel mercato dei portali immobiliari in quanto fornisce una ulteriore indicazione sulla

---

<sup>15</sup> Docc. 8 e 38: verbali dei due accessi di Idealista.

<sup>16</sup> Docc. 20, 34 e 39: verbali di accesso di Immobiliare.

<sup>17</sup> Doc. 42.

<sup>18</sup> Doc. 43: parere AGCOM.

<sup>19</sup> Docc. nn. 12 e 13.

<sup>20</sup> Doc. 12, all. n. 6.

<sup>21</sup> Doc. 12, all.ti nn. 8,9 di Idealista e Docc. 10 e 11, di Immobiliare: utilizzando i contatori per provincia solitamente posizionati in fondo alla *homepage* di ciascuna piattaforma degli operatori concorrenti.

<sup>22</sup> Doc. 12, all.ti nn. 14 e 15: rilasciato mensilmente da Autobiz.

capacità del sito/portale di raggiungere il più ampio pubblico possibile cui esporre gli annunci degli inserzionisti. Tale indicatore è rilevato tramite il sistema statistico Similarweb<sup>23</sup>.

**26. Non vi è l'utilizzo dell'indicatore delle pagine viste**, perché tale valore potrebbe essere facilmente influenzato dal proprietario del sito (ad esempio diminuendo il numero di anteprime di annunci visualizzabile in una singola schermata di risultati di ricerca). Inoltre, la rilevazione di Similarweb per le **pagine viste è instabile perché soggetta a limitazioni tecniche**, come dimostrato da improvvise variazioni nella stima di uno stesso sito.

**27. Idealista dispone di un articolato sistema di controllo degli annunci pubblicati**, per evitare la duplicazione di annunci sullo stesso immobile da parte della medesima agenzia<sup>24</sup>.

**28. L'integrazione con Casa.it aumenta ancor di più l'appetibilità di Idealista per gli agenti immobiliari**, attratti da una nuova offerta contrattuale in favore delle agenzie immobiliari predisposta da Idealista a partire dal mese di marzo/aprile 2021<sup>25</sup>.

**29. Circa il numero di nuovi download delle App di Idealista per sistema operativo iOS e Android, tale dato è fornito a livello globale** (in quanto la dimensione del mercato rilevante per le App destinate ai consumatori è di dimensione globale). Ciò perché, nel caso di specie, vi possono essere utenti esteri intenzionati ad acquistare o affittare immobili in Italia. Tale indicatore è rilevato direttamente dai dati ufficiali forniti agli sviluppatori di ciascun applicativo da Apple e Google, titolari degli store per cui le App sono sviluppate.

**30. Il claim "il N. 1 in Italia" è stato pubblicato sin dal 7 maggio 2021, per l'App per sistema operativo Android, e dal 10 maggio 2021 per l'App per sistema operativo iOS.**

**31. Da alcuni documenti prodotti dalla società Idealista, risulta che, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, sia la società Idealista e sia Immobiliare risultano essere state superate da un altro operatore del settore di inserzioni immobiliari on line, la società Trova casa, in termini di numero di annunci di vendite immobiliari on line<sup>26</sup>.**

### **3) Le repliche della società interveniente Immobiliare**

**32. In data 3 ottobre 2022<sup>27</sup> e nella successiva comunicazione del 15 novembre 2022<sup>28</sup>, la società segnalante - resa parte dell'istruttoria su sua specifica istanza - ha replicato alle argomentazioni difensive della società Idealista, premettendo che pende un giudizio innanzi al Tribunale di**

<sup>23</sup> Doc. 13, risposta alla richiesta d'informazioni, del 29-7-2022, pag. 3-4: Il de-duplicated audience, calcola il numero di utenti eliminando dal conto le eventuali visite ripetute che un medesimo utente compia utilizzando diversi device (ad esempio, utilizzando dapprima il desktop e successivamente il proprio smartphone). Per tale parametro Idealista risultava superiore a Immobiliare (e dunque all'intero mercato) sia a gennaio 2022 (9.75 mln di utenti contro 7.67 mln) che ad aprile dello stesso anno (7.98 mln contro 6.62 mln).

<sup>24</sup> Doc. 12, memorie, pag. 9, punto n. 29: il sistema di verifica e controllo prevede: [omissis]\*.

\* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

<sup>25</sup> Doc. 12, all. 2, punto 'D', pag. 11:[omissis].

<sup>26</sup> Doc. 12, all. n. 14, pagg. 4 e 7 e all. n. 15, pag. 3 e 7, Fonte di elaborazione statistica Autobiz. Dai grafici ivi riportati, risulta che Trova casa nel mese di gennaio e febbraio 2022 ha raggiunto un numero pari a [750.000-950.000] (genn. 22) e n. [650.000- 940.000] (febb. 22) inserzioni, mentre Idealista ha registrato n. [600.000-900.000] (genn. 22) e n. [550.000-950.000] (febb. 22), invece, Immobiliare un n° di [580.000- 980.000] (genn. 22) e [450.000-950.000] (febb. 22) annunci.

<sup>27</sup> Doc. 23: memorie di replica di Immobiliare.

<sup>28</sup> Doc. 41: memorie conclusive di Immobiliare.



Milano<sup>29</sup>, promosso da Immobiliare contro Idealista per concorrenza sleale in ragione dell'illegittima usurpazione del primato di cui si discute, con riferimento all'uso del *claim* "N. 1 in Italia" sul proprio sito.

**33.** In sintesi, le eccezioni sollevate dal segnalante:

- il vanto di primato rivendicato da Idealista è fortemente ingannevole, anche laddove venga corroborato da qualche informazione a supporto, senza fornire una prova scientifica alla dichiarazione di essere il "N. 1 In Italia", ma giustificando questo suo presunto vanto in base ad estemporanee valutazioni di opportunità. Conseguentemente, è sempre mancata anche una stabilità del dato utilizzato<sup>30</sup>;

- alcuni criteri, come il "numero di annunci di case e appartamenti in vendita", sono stati dichiarati dalla stessa Parte come "volatili", riconoscendo essa, dunque, la totale inaffidabilità di questo dato senza neppure metodologie che ne rendano credibile il risultato; altri criteri sono esposti a facili manipolazioni, come gli indici del "numero di visitatori unici"<sup>31</sup>;

- dall'analisi delle elaborazioni di *Similarweb* afferenti a gennaio 2022 e ad aprile 2022, prodotte da Idealista, emerge che Immobiliare ha registrato delle *performance* migliori di quelle di Idealista sostanzialmente per quasi tutti i parametri utilizzati<sup>32</sup>;

- con riferimento al "numero di nuovi download delle APP", Idealista perseguirebbe la scorretta condotta volta a trarre in inganno l'utente circa le prestazioni della App inserendo un coacervo di informazioni afferenti a diversi portali immobiliari operativi in Italia e in diversi Paesi europei, per sostenere in modo distorto la posizione di primato raggiunta<sup>33</sup>;

- con riferimento agli impegni presentati dalla società Idealista, essi sarebbero inidonei a rimuovere i profili oggetto di contestazione in quanto la *landing page* (denominata "idealista, perché siamo leader") verrebbe proposta al pubblico per spiegare i motivi a supporto dei *claim* di primato e, dunque, contiene i dati relativi al portale di idealista.it e ai parametri che giustificano il vanto di

---

<sup>29</sup> Trib. Civile di Milano, Sezione XIV Civile - Impresa "A", RG 34876/2021, Giudice Unico.

<sup>30</sup> Il Segnalante richiama il Doc. 12, Docc. 1 e 2 allegati alle memorie difensive di Idealista, relativi ai 'Global Ranking' del periodo di settembre-novembre 2020 e di gennaio-marzo 2021, da cui risulterebbe che nell'arco di poco più di due anni, Idealista avrebbe cambiato, con grande disinvoltura, diversi singoli specifici criteri, passando, tra l'altro, dal "Global ranking" al "Pages per visit" nel periodo settembre - novembre 2020 - e, infine (per il momento), al "numero di visitatori unici mensili".

<sup>31</sup> Doc. 23, all.ti nn. 27 e 28 della comunicazione difensiva di Immobiliare. Il parametro degli utenti unici sarebbe stato utilizzato – secondo il concorrente segnalante - in due comunicazioni commerciali rivolte ad agenzie immobiliari professionali. Si tratta di due lettere commerciali rivolte ad operatori di settore e, dunque, ineriscono i rapporti tra professionisti (B2B).

<sup>32</sup> Doc. 12, all.ti nn. 4 e 5 (dati Similarweb): secondo il segnalante, "Si tratta di 9 parametri (quali: "Global rank", "Country rank", "Industry rank", "Total visits", "Monthly visits", "Visits/Unique visitors", "Visit duration", "Pages per visits" e "Bounce rate", quest'ultimo ad aprile del 2022) su 11 a favore di Immobiliare. In pratica, in base a questi dati, l'unico parametro rimasto a Idealista per provare ad affermare la propria *leadership*, a prescindere dalla sua valenza, è il "numero di visitatori unici" (e l'*audience* de-duplicata)".

<sup>33</sup> Il segnalante sostiene che "i dati relativi ai sistemi operativi iOS (iPhone e iPad) e Android, raccolti ed elaborati da AppAnnie (www.appannie.com) dimostrano infatti che il numero totale delle installazioni dell'App della società [Immobiliare] in Italia è sempre stato costantemente più elevato rispetto ai download dell'App di Idealista e di ogni altro concorrente. Ciò, è stato confermato nel provvedimento finale nell'ambito del procedimento IP347, provv. N. 30055 del 1°-3-2022, punto n. 22: "I dati relativi ai sistemi operativi iOS (iPhone e iPad) e Android, raccolti ed elaborati da AppAnnie (www.appannie.com) forniti agli atti dimostrano che il numero totale delle installazioni dell'App della società in Italia, sia sempre stato costantemente più elevato rispetto all'App di Idealista e di ogni altro concorrente".

primato. Invece, solo il fatto di inserire in tale pagine informazioni ultronee sarebbe foriero d'induzione in errore e ingenererebbe la falsa rappresentazione della realtà presso il pubblico.

#### IV. GLI IMPEGNI DI IDEALISTA

34. Con nota del 12 agosto 2022<sup>34</sup> e, da ultimo, nella versione consolidata del 17 ottobre 2022<sup>35</sup>, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9 del Regolamento.

35. Gli impegni – che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante – prevedono:

##### **MISURA N. 1): modifica della landing page del sito collegata al claim di primato**

La misura consiste in alcune integrazioni informative da inserire nella *landing page collegata al claim di primato contenuta nel sito e, nello specifico, nella distinzione, da un lato, delle metriche riferibili al solo portale di Idealista e, d'altro lato, riferibili congiuntamente ai portali italiani di proprietà della società (Idealista.it e casa.it*<sup>36</sup>).

Nella versione della *landing page* attualmente accessibile, dopo i richiami al primato detenuto da Idealista con riferimento al sito in termini di visitatori unici mensili, annunci di case e appartamenti in vendita (tale ultimo dato rilevato, per la sua volatilità, ad una determinata data) e *audience* deduplicata (riferita a ciascun utente conteggiato singolarmente anche in caso di plurimi collegamenti da device diversi), è inserito un riferimento ai risultati raggiunti complessivamente dai principali portali immobiliari del Gruppo di Idealista (*idealista.com, idealista.it, Idealista.pt, casa.it, yaencontre.com*), con un richiamo alle loro visite totali e ai nuovi *download* totali delle App registrati in un determinato arco temporale.

Sarà, in base all'impegno, dato maggior risalto al periodo di riferimento di rilevazione dei dati utilizzati a sostegno del *claim* di primato ("dati aggiornati il xx") e alla cadenza di aggiornamento ("tutti i dati vengono aggiornati con cadenza almeno trimestrale").

Successivamente, sarà prevista una sezione, denominata "Il portale *idealista.it*", in cui saranno elencati i dati a sostegno del *claim* di primato (riferito esclusivamente al portale *idealista.it*) e saranno indicate le fonti da cui sono tratti (es. Similarweb). Inoltre, per tutti i parametri e riferimenti utilizzati - come ad es. le diciture "tutti i portali immobiliari italiani" e "i principali portali immobiliari italiani" - sarà previsto un rinvio ad una nota a piè pagina con l'illustrazione delle spiegazioni dei termini utilizzati.

In aggiunta sarà prevista una sezione in cui verranno forniti alcuni dati relativi ai portali italiani della società (*idealista.it* e *casa.it*) e alle App per IOS e Android relative agli stessi.

---

<sup>34</sup> Doc. 15, all. 2: prima versione del Formulario degli impegni.

<sup>35</sup> Doc. 25: versione integrata e consolidata del Formulario impegni all'esito dell'audizione del 28 settembre 2022 .

<sup>36</sup> Si ricorda che quest'ultima società è entrata a far parte del Gruppo che controlla Idealista, mediante un'acquisizione completata nel mese di settembre 2020.

**MISURA N. 2): Integrazione informativa sulla scelta dei parametri a fondamento del *claim* di primato**

Come seconda misura il professionista intende inserire nella *landing page* esplicativa del sito una sezione dedicata alla spiegazione della scelta dei parametri posti a fondamento del *claim* di primato. Nell'ambito della medesima *landing page* esplicativa, s'intende inserire una specifica sezione dedicata a rendere noti agli utenti i criteri di scelta dei parametri posti di volta in volta a fondamento del primato.

Nella medesima sezione, saranno indicate le fonti di ciascun dato - solitamente consistenti in fonti indipendenti di terze parti che svolgono dettagliate analisi per i mercati, specializzate nella rilevazione di dati di traffico *internet* anche nell'ambito dei siti *web* immobiliari, come *Similarweb* - onde consentire a ciascun utente di conoscere con certezza la fonte da cui sono estratti i valori posti a fondamento del *claim* di primato.

**MISURA N. 3): aggiornamento trimestrale dei dati**

**La Società ha previsto l'aggiornamento dei dati riportati nella *landing page* quantomeno ogni tre mesi, con periodi più brevi per il dato riguardante il numero di annunci pubblicati.**

La Società intende aggiornare periodicamente, quantomeno ogni tre mesi, i parametri e le metriche cui è fatto riferimento nella *landing page* esplicativa del *claim* di primato. Solo per il dato relativo al numero complessivo di annunci, estremamente volatile e soggetto a fluttuazioni repentine dovute sia alla stagionalità del mercato immobiliare che alla duplicazione di annunci da parte delle agenzie immobiliari, finalizzata a mantenere ben visibili gli immobili in vendita, la Società si impegna ad aggiornarlo con cadenza anche inferiore a tre mesi, in particolare mensile o bimestrale<sup>37</sup>.

**MISURA N. 4): eliminazione del *claim* di primato ove non confermato dai dati**

La Società si impegna altresì ad eliminare il *claim* di primato non appena nessuno dei parametri utilizzati a suo sostegno - nello specifico intervallo temporale di riferimento - debba risultare idoneo a dimostrare la posizione di supremazia di Idealista anche con riferimento ad un solo parametro.

**MISURA N. 5): integrazioni informative nella *landing page* dell'App**

**Con specifico riferimento alla App: inserimento di un *link* a una pagina esplicativa del *claim* nella *homepage* e nel menù**

Riguardo all'Applicativo di Idealista, la Società inserirà un *link* a una pagina esplicativa del *claim* di primato, oggi assente.

Tale *link*, nello specifico, sarà inserito mediante un *wording* simile a quello attualmente già presente sul Sito ("*Perché siamo leader*") che risulterà ben visibile accanto o nei pressi dell'indicazione del *claim* di primato ("*Il N. 1 in Italia*"). Alla pagina esplicativa si potrà accedere anche tramite la sezione denominata "*Il N. 1 in Italia*", alla quale si accede direttamente all'interno del menù a tendina accessibile cliccando sull'icona presente nella parte in alto a sinistra della schermata principale, ovvero indirettamente tramite la sezione denominata "*Tutto su idealista*", presente sempre all'interno del suddetto menù a tendina.

---

<sup>37</sup> Doc. 25, Formulario impegni.

Nel caso delle App, non esistono strumenti indipendenti, pubblici ed attendibili come Similarweb, per l'individuazione di un parametro certo e verificabile a sostegno del *claim* di primato per le sole App<sup>38</sup>. Pertanto, la versione della nuova *landing page* coinciderà con quella della landing page del sito.

**36.** Con riferimento ai tempi di attuazione delle misure proposte, la società ha rappresentato che le stesse saranno sviluppate tutte sul sito e sull'APP **entro 60 giorni** decorrenti dal ricevimento dell'eventuale provvedimento di accettazione degli impegni.

## V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

**37.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *web* e *app*, in data 15 novembre 2022 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**38.** Con parere pervenuto in data 16 dicembre 2022, la suddetta Autorità ha affermato che, in relazione all'attitudine degli specifici mezzi di comunicazione globale, come la rete *internet* e l'APP installata su un dispositivo mobile, utilizzati per diffondere la pratica commerciale, essi sono in grado di offrire velocemente all'utente una vasta sequenza di informazioni atte a influenzarne il comportamento.

**39.** I mezzi di comunicazione utilizzati, quali la rete *internet* e l'APP di Idealista, con riferimento al servizio di inserzioni immobiliari offerto dal professionista, risultano dunque idonei a sviluppare un significativo impatto sui consumatori i quali, in base alle informazioni acquisite tramite l'App e/o il sito *web* del professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso.

## VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

**40.** Le misure presentate dal professionista eliminano le contestate criticità informative. Con riferimento infatti alle modifiche **della landing page del sito collegata al claim di primato (impegno n. 1), integrata dalle spiegazioni sulla scelta dei parametri a fondamento del claim di primato (impegno n. 2)**, si rileva che tali impegni, relativi alle spiegazioni sui parametri scelti per giustificare l'asserzione di essere la piattaforma digitale che detiene una posizione di primato nel mercato delle inserzioni di compravendita immobiliari, concernono un aspetto di perfezionamento informativo delle comunicazioni commerciali che verranno adeguate in base all'evoluzione delle preferenze degli utilizzatori finali. Contrariamente a quanto eccepito dalla società segnalante, secondo cui i parametri di volta in volta utilizzati sarebbero il risultato di estemporanee valutazioni di opportunità, in realtà essi rappresenteranno la sintesi di un costante monitoraggio e controllo eseguito dalla Parte, per supportare le affermazioni di *leadership* raggiunta nel mercato interessato. Peraltro, si tratta di metriche utilizzate da importanti rilevatori quali Similarweb, quindi da fonti attendibili terze.

**41.** Circa l'impegno sull'aggiornamento **dei dati (impegno n. 3)**, si sottolinea che con la previsione dell'aggiornamento trimestrale e, in alcuni casi (ad es. il numero di annunci), anche con

---

<sup>38</sup> Doc. 25, Formulario degli impegni.

cadenza mensile o bimestrale, verranno sanate le carenze informative contestate nella comunicazione di avvio, riferite alla contestata assenza di dati aggiornati in tempi ragionevoli.

**42.** Infine, anche la misura sulla **eliminazione del *claim* di primato, ove non confermato dai dati (impegno n. 4)**, persegue la finalità del costante aggiornamento che il professionista andrà ad attuare sulla propria posizione nel mercato. Tale misura è da ritenersi una conseguenza naturale del complesso delle attività di verifica e controllo poste in essere da Idealista nel sostenere di essere il “*N.1 in Italia*”.

**43.** Analoghe argomentazioni valgono per quanto riguarda le **integrazioni informative dell’App (impegno n. 5)**, in quanto l’inserimento dei parametri e dei criteri prescelti come base dell’affermazione di primato, elide le criticità contestate nella comunicazione di avvio, tenuto conto che nella pagina esplicativa dedicata alla chiarificazione del *claim* di primato si **aggiunge al parametro relativo al *download* complessivo delle App un ulteriore dato sul numero di nuovi download delle App di Idealista**, per sistema operativo iOS e Android.

**44.** Infine, giova rilevare che - indipendentemente dalla fluttuazione dei dati volti ad attestare la posizione di primato raggiunta nel mercato delle piattaforme digitali di annunci immobiliari - ciò che rileva ai fini della divulgazione di affermazioni di *leadership* sono le indicazioni sulle fonti e i parametri, e i relativi aggiornamenti, posti a fondamento delle asserzioni di primato raggiunto<sup>39</sup>. Sotto tale prospettiva, i richiami alle fonti ed ai criteri e parametri prescelti per sostenere la posizione di primato detenuta nel mercato interessato costituiscono elementi informativi sufficienti per consentire ai consumatori di scegliere di consultare o meno la piattaforma d’inserzioni immobiliari del professionista.

**45.** Pertanto, in quest’ottica, le misure proposte dalla società Idealista appaiono indicare in modo sufficiente le basi fattuali poste a fondamento delle asserzioni della posizione di “*N. 1 in Italia*”, da essa vantata.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Idealista S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l’obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Idealista S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;

#### DELIBERA

a) di rendere obbligatori, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell’art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Idealista S.p.A., gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 17 ottobre 2022, come descritti nel Formulario allegato, che costituisce parte integrante del provvedimento;

---

<sup>39</sup> Cfr. il provvedimento n. 25935 del 17-3-2016 (Rif. PS10092) e il successivo procedimento di inottemperanza concluso con il provvedimento n. 30055 del 22-3-2022 (Rif. IP347).

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'art. 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Idealista S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

a) il professionista non dia attuazione agli impegni;

b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;

c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**PS12187 – NUTRISCORE VIVIL***Avviso di adozione provvedimento di chiusura del procedimento***AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS12187.

La pubblicazione del presente avviso sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con il quale è stata deliberata la scorrettezza della pratica commerciale, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione del provvedimento, operato in data 11 ottobre 2022, prot. n. 76525, attraverso l'autorità centrale tedesca competente per territorio. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Manifatturiero, Agroalimentare, Farmaceutico e Distribuzione del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 2 ed il riferimento PS12187. Nella sezione "pagamento sanzioni" del sito internet dell'Autorità ([www.agcm.it](http://www.agcm.it)) sono riportate informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni.

---

**PS12187 - NUTRISCORE-VIVIL**

*Provvedimento n. 30317*

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 27 settembre 2022;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI i propri provvedimenti del 29 marzo, del 17 maggio e del 21 giugno 2022, con i quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari esigenze istruttorie;

VISTI gli atti del procedimento;

**I. LE PARTI**

1. VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. La società, con sede in Germania, è attiva nella produzione e commercializzazione di caramelle e prodotti dolciari a marchio VIVIL.
2. ConfAgricoltura, Associazione Articolo 32 - 97 Associazione italiana per i diritti del malato e del cittadino e Codici in qualità di associazioni di consumatori segnalanti.

**II. LA PRATICA COMMERCIALE**

3. Il procedimento concerne l’apposizione di un sistema di bollinatura fronte pacco (FOP), denominato *NutriScore*, sulla parte frontale delle confezioni di caramelle a marchio VIVIL. A tali caramelle, distribuite in Italia con un *packaging* che reca descrizioni e informazioni anche in italiano, il NutriScore attribuisce la categoria “B”, di colore verde. L’etichetta semaforica è posta in evidenza sulle confezioni, senza ulteriori specificazioni o elementi chiarificatori del significato di tale informazione.<sup>1</sup>

4. Il *NutriScore* esprime la qualità nutrizionale dell’alimento attraverso due scale correlate: una cromatica divisa in cinque gradazioni dal verde al rosso e una alfabetica con lettere che vanno dalla A (qualità più alta) alla E. I prodotti alimentari vengono suddivisi in cinque categorie, sulla base di un punteggio calcolato mediante un complesso algoritmo che sottrae dal valore totale degli elementi “sfavorevoli” (energia/calorie, acidi grassi saturi, zuccheri semplici, sodio) quello degli elementi “favorevoli” (percentuale di frutta, verdura, leguminose e oleaginose, olio di oliva, noce e colza; fibre, proteine). Alimenti con punteggi molto bassi sono assegnati alla categoria A (verde), mentre

---

<sup>1</sup> Doc. n. 5 e 15 dell’indice del fascicolo istruttorio.



quelli con i punteggi più alti sono assegnati alla categoria E (rosso). Il punteggio si riferisce ad una quantità di prodotto pari a 100 gr o 100 ml.

### III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

#### III. 1 L'iter del procedimento

5. Secondo le informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e le segnalazioni di una organizzazione di tutela professionale e di associazioni di consumatori, pervenute nei mesi di luglio e settembre 2021<sup>2</sup>, in data 9 novembre 2021 è stato avviato nei confronti della società VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG il procedimento istruttorio PS12187 per verificare se la condotta del professionista potesse configurare una violazione degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre in errore il consumatore medio con riguardo alla natura e al funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il bollino *NutriScore*, ai vantaggi derivanti dal consumo dei prodotti su cui lo stesso è presente, nonché ai risultati salutistici connessi a questa tipologia di etichettatura<sup>3</sup>.

6. Il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata in sede di avvio del procedimento e ha presentato memorie in data 23 dicembre 2021.<sup>4</sup>

7. ConfAgricoltura ha effettuato l'accesso agli atti del fascicolo il 14 gennaio 2022 e il 25 febbraio 2022<sup>5</sup> e ha prodotto note il 2 marzo e il 1° luglio 2022<sup>6</sup>. L'Associazione Articolo 32 97 ha effettuato accesso agli atti il 17 febbraio 2022<sup>7</sup>.

8. In data 11 gennaio 2022 è stata comunicata all'Associazione di consumatori Codici l'accoglimento della propria istanza di partecipazione al procedimento<sup>8</sup>.

9. In data 7 febbraio 2022 è stato sentito in audizione in teleconferenza tramite la piattaforma *Webex* il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute<sup>9</sup>.

È stata altresì sentita, in data 21 febbraio 2022, con le medesime modalità, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO<sup>10</sup>.

10. Con nota del 21 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso copia dei pareri circostanziati, depositati presso la Commissione europea, resi dal Governo italiano sulla proposta di introduzione dell'etichetta semaforica avanzata da alcuni Stati membri<sup>11</sup>.

---

<sup>2</sup> Docc. nn. 1 – 5.

<sup>3</sup> Docc. nn. 7, 8, 13.

<sup>4</sup> Doc. n. 15.

<sup>5</sup> Docc. nn. 19 e 34.

<sup>6</sup> Docc. nn. 35 e 46.

<sup>7</sup> Doc. n. 29.

<sup>8</sup> Docc. nn.12 e 16.

<sup>9</sup> Doc. n. 28.

<sup>10</sup> Doc. n.33.

<sup>11</sup> Doc. n. 36

11. In data 31 marzo 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento<sup>12</sup>. In data 20 maggio 2022 è stata comunicata alle Parti l'ulteriore proroga del termine di conclusione del procedimento<sup>13</sup>.

12. In data 24 maggio 2022 è stata trasmessa alle Parti la comunicazione della chiusura del termine della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento<sup>14</sup>. Ad esito ricezione di tale comunicazione il professionista, in data 9 giugno 2022, ha presentato una memoria e istanza di proroga del procedimento<sup>15</sup>. In data 22 giugno 2022 è stata comunicata alle Parti la proroga di 60 giorni del termine di conclusione del procedimento, fissando un nuovo termine di conclusione della fase istruttoria<sup>16</sup>.

13. In data 26 luglio 2022 e 1° agosto 2022 sono pervenute le memorie del professionista<sup>17</sup>.

### ***III.2 Gli elementi acquisiti e le informazioni rese dai professionisti***

14. ConfAgricoltura, in sintesi, ha argomentato che il NutriScore non rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, in quanto fornisce una valutazione nutrizionale complessiva degli alimenti, mentre le forme di espressione supplementari si riferiscono al contenuto delle singole voci della dichiarazione nutrizionale obbligatoria *ex art.* 30 del citato Regolamento<sup>18</sup>. Il NutriScore non potrebbe, dunque, qualificarsi come forma di espressione volontaria supplementare. Secondo ConfAgricoltura, inoltre, il bollino in questione potrebbe essere in contrasto con l'art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in quanto idoneo a creare una indebita discriminazione tra prodotti che recano tale schema e quelli che ne sono privi o che ne utilizzano un altro determinando una alterazione della libera circolazione delle merci.

Il sistema NutriScore sarebbe, altresì, ingannevole in quanto non veicola informazioni adeguate ai consumatori, non risulta supportato da solide e idonee basi scientifiche e fornisce un giudizio assoluto sulla salubrità di un determinato prodotto senza contestualizzarlo rispetto alla dieta complessiva di un individuo con il rischio che, se non accompagnato da ulteriori azioni volte ad informare ed educare il consumatore, tale giudizio possa risultare dannoso per la salute<sup>19</sup>.

ConfAgricoltura ha richiamato i pareri circostanziati rilasciati da alcuni Stati membri nell'ambito delle procedure di notifica del NutriScore alla Commissione europea da parte della Francia e del Belgio, dai quali emerge la carenza di solide basi scientifiche del sistema NutriScore, nonché la

---

<sup>12</sup> Doc. n. 37.

<sup>13</sup> Doc. n. 39.

<sup>14</sup> Docc. nn. 40, 41, 43.

<sup>15</sup> Doc. n. 42.

<sup>16</sup> Docc. nn. 44, 45.

<sup>17</sup> Docc. nn. 47 e 48.

<sup>18</sup> Gli Stati membri che vogliono raccomandare agli operatori economici l'utilizzo di una determinata "forma di espressione e presentazione supplementare", ai sensi dell'art. 35 del Regolamento in parola, sono tenuti ad informare la Commissione. Per essere utilizzate legittimamente, le forme di espressione devono rispettare determinati requisiti ovvero essenzialmente essere basate su ricerche scientifiche accurate; essere sviluppate a seguito di consultazione con un'ampia gamma di soggetti interessati; essere obiettive e non discriminatorie; essere sostenute da elementi scientificamente fondati che dimostrano che il consumatore le comprende; facilitare la comprensione del contributo dell'alimento ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta completa; non ostacolare la libera circolazione infra-comunitaria delle merci.

<sup>19</sup> Cfr. docc. nn. 35 e 46 dell'indice del fascicolo istruttorio.

preoccupazione circa la scarsa capacità dei consumatori di comprendere il meccanismo di funzionamento del NutriScore e la necessità che i consumatori ricevano un'educazione alimentare completa ed omnicomprensiva<sup>20</sup>. Gli studi pubblicati sul NutriScore si limiterebbero a dimostrare che l'evidenza grafica dello schema è in grado di orientare le scelte dei consumatori verso l'acquisto di prodotti contrassegnati con la lettera "A", ma non proverebbero alcuna correlazione tra questi ultimi e una ridotta incidenza di malattie cardiovascolari o tumorali: il consumatore potrà, quindi, essere portato a ritenere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, l'alimento è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti), visto che il colore verde individua un alimento che non fa certamente male alla salute.

ConfAgricoltura aggiunge che il sistema NutriScore si basa su una metodologia di calcolo arbitraria, che non offre adeguate informazioni ai consumatori in merito alle modalità di funzionamento, impedendo loro di valutarne autonomamente l'attendibilità. Infatti, l'algoritmo alla base della valutazione semaforica non incentiva i consumatori a compiere scelte alimentari sane, ma appare semmai idoneo a trarli in inganno in merito alle caratteristiche nutrizionali e salutistiche di un dato alimento.

**15.** Al fine di raccogliere elementi utili per la valutazione della fattispecie oggetto dell'istruttoria, sono stati sentiti in audizione, in data 7 febbraio 2022, il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare presso il Ministero della Salute; nonché, in data 21 febbraio 2022, Centromarca, in qualità di associazione rappresentante dei marchi del settore dei beni di largo consumo e della GDO.

**16.** Secondo il Presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare, *«benché nato con l'obiettivo di indirizzare i consumatori verso una alimentazione sana, il metodo NutriScore presenta molti limiti poiché non tiene conto delle condizioni soggettive di ciascun individuo. [...] Il sistema di bollinatura semaforico appare basato su elementi statistici che portano a qualificare i cibi in modo assolutistico come positivi o negativi»*, mentre nessun alimento può essere qualificato come sano o malsano di per sé, prescindendo cioè da una valutazione complessiva della persona che lo assume. Ciò che rileva invece, nell'esperienza clinica, per valutare la correttezza del regime alimentare seguito, è collegato ad una visione di insieme di molteplici variabili (patrimonio genetico, stato di salute, stile di vita, età e attività lavorativa).

Il punteggio *NutriScore* sarebbe inoltre il risultato di un algoritmo matematico che trascura alcuni parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale (micronutrienti, macronutrienti, assenza di grassi idrogenati...) e che assegna un punteggio squilibrato realizzando di fatto una sintesi su base meramente statistica, inidonea a rappresentare le effettive proprietà degli alimenti. Inoltre, la metodologia utilizzata dal NutriScore non tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e mediche e del conseguente mutato approccio finalizzato ad incrementare le attività di prevenzione<sup>21</sup>.

**17.** Centromarca ha ripercorso le caratteristiche dei sistemi di bollinatura fronte pacco (FOP) basate sul calcolo di un punteggio inidoneo, da solo, a sintetizzare adeguatamente la salubrità dell'alimento

---

<sup>20</sup> Cfr., oltre a quello dell'Italia, i pareri di Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia, Germania.

<sup>21</sup> Sul punto, il Presidente ha osservato che sono particolarmente rilevanti, nel settore della nutrizione, l'aggiornamento e lo sviluppo di prassi e protocolli medici: a titolo esemplificativo, rispetto agli anni '60 sono cambiati i valori di riferimento ai fini della diagnosi di alcune patologie come il diabete o la ipercolesterolemia.

per l'individuo che lo assume, sottolineando la necessità di associare alle FOP una politica di educazione alimentare che coinvolga non solo il mondo della scuola, ma anche i *media*. Ha rappresentato, inoltre, che questa tipologia di etichettature risulta inadeguata a informare i consumatori in assenza di una campagna di educazione alimentare che metta in luce anche il ruolo delle quantità consumate e degli stili di vita.

**18.** In data 21 marzo 2022, il Ministero dello Sviluppo Economico ha prodotto la documentazione inerente alle interlocuzioni tra la Commissione e gli Stati membri in occasione delle “notifiche” relative all’etichetta *NutriScore* effettuate da alcuni Paesi (a partire dalla Francia nel 2017) ai sensi dell’art. 35, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>22</sup>, dalle quali è emerso quanto segue.

**19.** Nel corso di tali interlocuzioni, il MISE ha sostenuto che il sistema *NutriScore* orienta la scelta del consumatore verso l’assunzione di alimenti ritenuti favorevoli alla salute sulla base di una espressione eccessivamente sintetica, in quanto condensa un giudizio complessivo sul prodotto alimentare, senza soffermarsi sul suo contenuto specifico di energia e di nutrienti.

Così strutturata, l’etichetta *NutriScore* non offre alcun supporto nell’individuazione di un corretto regime alimentare, inducendo il consumatore a credere che, indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche, il prodotto verde è preferibile rispetto ad altri della stessa categoria merceologica. Pertanto, il consumatore è incoraggiato a consumarne (senza limiti) sul presupposto che il colore verde contraddistingua un alimento che certamente non fa male alla salute.

Inoltre, il MISE ha affermato che *“L’utilizzo dei colori, se può essere di immediato effetto per indirizzare verso alimenti salutistici la parte della popolazione socialmente svantaggiata, non aiuta però a capire il contributo di nutrienti che un alimento apporta ad una dieta ma suggerisce semplicemente una distinzione tra prodotti alimentari “buoni” e “cattivi”. Questa distinzione è in palese contrasto con il principio secondo cui ogni cibo ha un suo posto nella dieta degli esseri umani (piramide alimentare). Il consumatore pertanto potrebbe essere spinto ad acquistare prevalentemente prodotti con la “luce verde” senza quindi valutare l’equilibrio della propria dieta. Di fatto, l’importanza dell’azione sinergica dei nutrienti assunti con la dieta non può essere ridotta ad un colore, una lettera o altri simboli eccessivamente semplicistici. Sistemi di questo tipo, infatti, parlano al consumatore in modo non chiaro”*. Le modalità di attribuzione dei punteggi e delle lettere determinano, ad avviso del MISE, un appiattimento delle differenze tra i vari alimenti, con la conseguenza che prodotti appartenenti a classificazioni cromatiche contigue potrebbero presentare proprietà nutrizionali molto diverse<sup>23</sup>.

**20.** La rappresentazione sintetica risulta, altresì, semplicistica poiché, essendo basata sul riferimento a 100 gr/100 ml di prodotto, non tiene conto della circostanza che l’alimentazione è fatta di porzioni e frequenze di consumo: alcuni alimenti sono consumati in quantità estremamente basse (come l’olio di oliva), altri in porzioni medie (come il formaggio o la carne), altri ancora in porzioni maggiori (acqua, frutta e verdura). L’impostazione del sistema risulta, pertanto, contraria ai principi di

---

<sup>22</sup> Doc. n. 36 del fascicolo istruttorio. La norma non introduce espressamente un obbligo di notifica, ma prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione “informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari”. Cfr. Procedura TRIS prevista dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015, che disciplina una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.

<sup>23</sup> A titolo esemplificativo, il MISE cita il confronto tra un croissant al cioccolato e uno yogurt alla vaniglia: il primo sarebbe classificato con una lettera D pur avendo, per 100 grammi, il triplo delle calorie, 8 volte i grassi saturi e 6 volte il contenuto di sale del secondo, che è invece classificato C.

semplificazione e di immediatezza cui esso dovrebbe ispirarsi, non indirizza verso l'assunzione di porzioni adeguate, né aiuta il confronto fra alimenti diversi.

**21.** Il sistema *NutriScore* è inoltre caratterizzato da una arbitraria classificazione degli alimenti positivi (frutta, verdura, fibre e proteine) e di quelli negativi (sale, zuccheri e grassi saturi) poiché, ad esempio, nel punteggio si soppesa il quantitativo di proteine senza tuttavia distinguerne la diversa fonte (vegetale o animale), che invece rileva dal punto di vista dell'impatto sulla salute; i grassi saturi non vengono distinti in monoinsaturi e polinsaturi; frutta e verdura sono considerate alla stessa stregua delle proteine. La descritta parzialità nel giudizio non incentiva il consumatore ad effettuare una adeguata valutazione per seguire una dieta utile a soddisfare il quotidiano apporto di nutrienti.

**22.** Il 24 marzo 2022, su richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato un parere scientifico relativo alla *«profilazione dei nutrienti per lo sviluppo di un'etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatoria armonizzata»* nell'Unione europea. L'EFSA non si è espressa su un tipo specifico di etichetta o sulle quantità di riferimento, ma ha individuato i nutrienti e i componenti alimentari rilevanti per la salute pubblica, le categorie di alimenti che rivestono un ruolo importante nella dieta, nonché i criteri scientifici per orientare la scelta dei nutrienti da assumere. Ciò in ragione del comportamento alimentare riscontrato nella maggior parte delle popolazioni europee, che mostra l'inadeguatezza dei quantitativi di potassio e fibre alimentari consumati, l'eccessiva assunzione di grassi saturi, sodio e zuccheri aggiunti, nonché una non sempre sufficiente assunzione di ferro, calcio, vitamina D, folato e iodio.

**23.** VIVIL ha sostenuto di aver adottato il sistema Nutriscore in quanto consigliato dal Ministero Federale dell'Agricoltura tedesco. In particolare, nell'ordinanza tedesca sull'attuazione dei regolamenti dell'Unione sulla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori<sup>24</sup> è previsto che sia possibile immettere sul mercato alimenti recanti l'etichetta NutriScore, registrata come marchio collettivo depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale. Da ciò discenderebbe che la distribuzione di prodotti etichettati con il Nutriscore in Germania sarebbe protetta, in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, dal Regolamento (CE) n. 764/2008<sup>25</sup> e dal principio stabilito nella sentenza *Cassis de Dijon*<sup>26</sup> in base ai quali i prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro possono essere venduti anche in tutti gli altri Stati membri. L'Autorità pertanto starebbe agendo in violazione degli obblighi imposti all'Italia dalla appartenenza alla Unione Europea.<sup>27</sup>

Inoltre, il professionista ha informato che ad esito del rapporto del comitato scientifico Nutriscore del giugno 2022, sono intervenute modifiche migliorative dell'algoritmo, che non hanno avuto alcun impatto sull'etichettatura dei propri prodotti. Tale aggiornamento dell'algoritmo rappresenta una

---

<sup>24</sup> Lebensmittelinformations-Durchführungsverordnung – LMIDV.

<sup>25</sup> REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

<sup>26</sup> Corte di Giustizia della Comunità Europea, 20 febbraio 1979 – Causa 120/78, relativa alla commercializzazione in Germania del liquore francese *Cassis de Dijon*.

<sup>27</sup> Docc. nn. 15 e 42.

prima fase, alla quale seguiranno ulteriori modifiche ad esito di valutazioni specifiche sulle categorie “bevande” e “componente frutta e verdura”.<sup>28</sup>

Il professionista sostiene infine che, in ogni caso, non vi è spazio sulle confezioni per inserire spiegazioni brevi e semplici riguardanti il punteggio Nutriscore<sup>29</sup>.

**24.** Con comunicazione del 9 giugno 2022 VIVIL ha informato che, a far data dal dicembre 2021, ha modificato l’etichettatura dei prodotti destinati al mercato italiano, eliminando il bollino Nutriscore. In particolare, nel 2022 sei prodotti su otto totali sono stati distribuiti senza etichettatura Nutriscore, mentre le confezioni di due ulteriori prodotti sono state modificate successivamente a marzo 2022.<sup>30</sup>

#### IV. VALUTAZIONI

**25.** Le contestazioni mosse al professionista nella comunicazione di avvio del procedimento investono l’apposizione, sulla parte frontale delle confezioni dei prodotti a marchio “VIVIL”, del sistema di bollinatura *NutriScore*, in assenza di specificazioni o elementi chiarificatori del significato di tale bollinatura.

Il presente intervento istruttorio è teso a verificare se l’apposizione del bollino semaforico sulle confezioni dei prodotti a marchio “VIVIL” - in assenza di contestuali e adeguati chiarimenti - possa ingenerare nel consumatore medio l’erroneo convincimento che l’alimento contrassegnato con il verde sia sempre e comunque da prediligere, prescindendo dall’interazione che sviluppa con il complessivo regime alimentare seguito, nonché dalle condizioni soggettive dell’individuo che lo assume.

**26.** Al riguardo, si premette che in ambito europeo ha assunto sempre maggior rilievo il dibattito teso a valutare la possibilità di adottare un unico schema di etichettatura supplementare che aiuti i consumatori a compiere scelte alimentari sane a fronte di una crescente attenzione dei consumatori ai temi del benessere della persona e della sicurezza alimentare.

Questa finalità è stata da ultimo ribadita nell’ambito del *Green Deal* e, in particolare, della c.d. strategia “*Farm to Fork*”, che fissa gli obiettivi per guidare la transizione verso un sistema alimentare più equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, intervenendo su molti aspetti della filiera, dall’agricoltura fino all’etichettatura degli alimenti. E, infatti, anche al fine di perseguire gli obiettivi di questo cruciale pilastro del *Green Deal*, la Commissione ha annunciato che, entro la fine del 2022, presenterà una proposta legislativa per armonizzare, a titolo obbligatorio, gli Schemi FOP in tutta l’Unione europea<sup>31</sup>.

**27.** In assenza di una disciplina armonizzata, alcuni Stati hanno fatto leva sull’art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che consente

---

<sup>28</sup> Doc. n. 48, nel quale il professionista allega il comunicato stampa n. 109 del 29 luglio 2022 del Ministero Federale dell’alimentazione e dell’agricoltura tedesco relativo al rapporto del comitato scientifico di Nutriscore adottato il 29 giugno 2022.

<sup>29</sup> Doc. n. 42.

<sup>30</sup> Docc. nn. 42 e 47. Nel dettaglio, il professionista riporta che prodotto KRAUTER MINT è stato ancora distribuito in Italia con l’etichettatura Nutriscore nella prima settimana del 2022 e il prodotto EUKA MINT nella 14° settimana del 2022. Successivamente le confezioni sono state modificate.

<sup>31</sup> Cfr. Commissione europea - *Farm To Fork Strategy* ([https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f\\_action-plan\\_2020\\_strategy-info\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-05/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf)).

l'utilizzo di forme di espressione e presentazione supplementare, previa informativa alla Commissione<sup>32</sup>, per adottare un sistema di bollinatura FOP, quale il *NutriScore*.

**28.** Sul punto, tuttavia, la stessa Commissione europea ha ritenuto che il sistema *NutriScore* non rientri nel campo di applicazione dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1169/2011 in quanto *“Il sistema di etichettatura allegato al progetto notificato non richiede un'indicazione del valore energetico o del valore energetico e delle quantità di sostanze nutritive in quanto tali, ma si riferisce alla qualità nutrizionale complessiva degli alimenti in questione.”*<sup>33</sup>. In altri termini, il sistema *NutriScore* fornisce una valutazione complessiva del prodotto cui si applica e non costituisce, quindi, una descrizione dei contenuti dei singoli componenti nutrizionali dell'alimento dato, come è richiesto nel caso delle espressioni supplementari.

**29.** Giova aggiungere che l'art. 36 del menzionato Reg. (UE) n. 1169/2011, nel riconoscere la facoltà di fornire informazioni supplementari sugli alimenti su base volontaria, subordina tale scelta al rispetto del principio di chiarezza informativa per evitare di indurre in errore il consumatore<sup>34</sup>.

**30.** La circostanza secondo la quale *“Nutriscore”* è registrato come marchio collettivo dell'Unione europea – diversamente da quanto sostenuto dal professionista - non esclude l'applicazione della normativa (europea e nazionale) sulle pratiche commerciali scorrette di cui alla Direttiva 2005/29 e al Codice del Consumo. Inoltre, il Regolamento (CE) n. 764/2008 richiamato da VIVIL riguarda le *“decisioni amministrative destinate agli operatori economici”* che impongono *“a) il divieto di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto; b) la modifica di quel prodotto o tipo di prodotto o l'effettuazione di prove supplementari per poterlo immettere o mantenere sul mercato; c) il ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato”* (cfr. l'art. 2, par. 1) e regole applicate dalle Autorità amministrative *“in assenza di armonizzazione legislativa”*<sup>35</sup>. La presente decisione non comporta divieti di immissioni in commercio, modifiche, effettuazioni di prove o ritiro dal mercato di prodotti ed è assunta in base a un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione (la Direttiva 2005/29/CE *relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno*).

**31.** Ciò posto, dalle evidenze agli atti è emerso che il sistema di bollinatura *NutriScore*, benché in linea di principio possa essere utilizzato come fattore agevolante l'informazione alimentare, così come impiegato dal professionista, potrebbe non assolvere a tale funzione, in assenza di indicazioni

---

<sup>32</sup> Sebbene l'art. 35 del Regolamento n. 1169 non richiami espressamente un obbligo di notifica delle forme di presentazione complementare alla dichiarazione nutrizionale adottate da uno Stato membro, al § 2 prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione *“informazioni dettagliate su tali forme di espressione e presentazione supplementari”*. Cfr. Procedura TRIS prevista dalla Direttiva (UE) n. 2015/1535, del 9 settembre 2015, che disciplina una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

<sup>33</sup> Cfr. Commissione europea, *Observations from the Commission (article 5, paragraph 2, of Directive (EU) 2015/1535), 2017/0159/F*, in risposta alla notifica della Francia.

<sup>34</sup> Ai sensi dell'art. 36, comma 2, Reg. (UE) n.1169/2011 le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria non inducono in errore il consumatore, non sono ambigue né confuse per il consumatore; e sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.

<sup>35</sup> Il considerando 2 del regolamento si riferisce in particolare alle *“regole tecniche che stabiliscono requisiti che tali prodotti devono soddisfare, ad esempio regole relative a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio”*. In proposito, la citata sentenza della Corte di giustizia, 28 aprile 1978, *Cassis de Dijon*, riguarda una regola tecnica in senso proprio e cioè *“la fissazione di una gradazione minima per le bevande alcoliche”* da parte della legislazione di uno Stato membro.

chiare al consumatore sulle caratteristiche intrinseche del sistema e di una ampia campagna di educazione sull'importanza di un regime alimentare equilibrato e di uno stile di vita sano.

**32.** Invero, le modalità complessive di realizzazione e comunicazione dell'etichetta semaforica forniscono una prospettazione apodittica della salubrità di un prodotto, poiché la sintetica rappresentazione grafica e cromatica (verde/A = "cibo sano" – rosso/E = "cibo malsano") non tiene conto delle molteplici variabili che incidono sulla correttezza del regime alimentare della persona: caratteristiche genetiche, condizioni generali di salute, età, stile di vita, attività lavorativa, nonché interazione del prodotto "promosso" dal semaforo con gli altri alimenti assunti<sup>36</sup>. Così facendo la comunicazione basata sul solo bollino in questione rischia, per esempio, di far sottostimare i potenziali effetti nocivi che l'assunzione di quantità significative di alimenti etichettati in verde può determinare sulla salute del consumatore<sup>37</sup>.

**33.** In aggiunta, in assenza di adeguati chiarimenti, la circostanza che il sistema *NutriScore* sia incentrato su quantità fisse (pari a 100 gr o 100 ml) è idonea a veicolare una informazione fuorviante perché la valutazione non riguarda la porzione di alimento rispondente al fabbisogno medio raccomandato giornalmente per un'alimentazione bilanciata, bensì una dose che potrebbe essere significativamente difforme dall'ordinaria assunzione<sup>38</sup>.

**34.** Un'altra criticità legata all'utilizzo del bollino in assenza di informazioni sul punto riguarda i criteri di funzionamento dell'algoritmo generatore del *NutriScore*, che non tiene conto di tutti i parametri rilevanti dal punto di vista nutrizionale (ad es., micronutrienti, macronutrienti, assenza di grassi idrogenati) e comporta l'assegnazione di un punteggio squilibrato. Infatti, non sono prese in considerazione alcune componenti come, ad esempio, le fibre la cui assunzione giornaliera è correlata ad una migliore qualità della dieta<sup>39</sup>. L'informazione lacunosa così veicolata induce il consumatore a trascurare l'effetto complessivo di tutti i nutrienti presenti in un alimento, legato anche alla loro quantità e frequenza di assunzione.

**35.** Inoltre, ai fini della costruzione del risultato finale, il sistema *NutriScore* riconosce una incidenza maggiore agli elementi sfavorevoli (40 punti) e una di gran lunga minore agli ingredienti favorevoli (15 punti); infatti, il punteggio *NutriScore* appare più sensibile alla variazione degli elementi "negativi" (energia, zuccheri, grassi, sodio) che non a quella degli elementi "positivi" (fibre, proteine, percentuale di frutta/verdura/legumi/frutta secca a guscio). La presenza di questi ultimi

---

<sup>36</sup> Ciò porta alla paradossale conseguenza che 100 ml di Coca Cola zero meritano una lettera B/colore verde, mentre 100 gr di prosciutto crudo di Parma o di Grana Padano la lettera D/ colore arancione (il secondo gradino più in basso nella scala).

<sup>37</sup> Sul punto è emerso che i "sistemi cromatici, che danno un giudizio complessivo sull'alimento, indirizzano inequivocabilmente gli acquisti degli alimenti da parte dei consumatori verso i prodotti contrassegnati dal colore "verde (...). Il consumatore sarà quindi portato a credere che indipendentemente dalle proprie necessità dietetiche il prodotto è sicuramente preferibile rispetto ad altri della stessa categoria, incoraggiandone il consumo (senza limiti) visto che si sottintende che il colore verde ha individuato un alimento che non fa certamente male alla salute": cfr. doc. n. 32 dell'indice del fascicolo istruttorio, nella parte relativa al parere circostanziato reso dallo Stato italiano in relazione alla notifica 2020/111/D (relativa al progetto ministeriale di regolamento del Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura recante modifica del regolamento di esecuzione relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori), che richiama l'indagine "Can Low-Fat Nutrition Labels Lead to Obesity?" (B. Wansink - P. Chandon, 2006) la quale ha dimostrato che le etichette nutrizionali a basso contenuto di grassi aumentano l'assunzione di cibo perché forniscono una percezione errata delle corrette dimensioni delle porzioni e diminuiscono il senso di colpa del consumo.

<sup>38</sup> Si pensi, a titolo esemplificativo, che secondo il *NutriScore* un alimento centrale nella dieta mediterranea come l'olio d'oliva è qualificato cibo "cattivo" poiché ne viene valutata l'assunzione di 100 gr/ml, ben diversa dalla quantità di uso comune pari a 15 ml circa.

<sup>39</sup> L'assunzione giornaliera consigliata è pari a 30 g./die; cfr., *inter alia*, <https://www.fondazioneveronesi.it/>.



rileva solo al superamento di un determinato livello-soglia (in peso o in percentuale), ma la maggiore o minore distanza dalla soglia non rileva in alcun modo e perciò il punteggio finale viene determinato in modo sbilanciato. La mancata esplicitazione di questo specifico aspetto non consente al consumatore di apprezzare pienamente la valutazione assegnata dal professionista all'alimento.

**36.** Infine, le modifiche da ultimo intervenute nell'algoritmo del Nutriscore - richiamate dal professionista - non paiono incidere sulla presente valutazione, che riguarda un difetto di trasparenza a danno dei consumatori, che non vengono messi in condizione di comprendere la natura e il funzionamento dei parametri su cui si basa la valutazione espressa con il semaforo.

Lo spazio limitato disponibile sulla confezione di caramelle per inserire informazioni esplicative non esime il professionista da responsabilità per il descritto effetto decettivo.

**37.** In conclusione, l'apposizione del bollino semaforico sui prodotti a marchio "VIVIL" - in assenza di contestuali e adeguati chiarimenti - risulta in violazione degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a indurre il consumatore medio a ritenere che quelle presentate siano scelte di consumo alimentare salutistiche in senso assoluto e che il prodotto giudicato come verde possa essere considerato il "migliore" della sua categoria a discapito dei prodotti arancioni o gialli. Più precisamente, la mancanza di elementi chiarificatori in relazione ai caratteri e ai limiti della metodologia utilizzata non consente al consumatore di utilizzare in maniera consapevole la valutazione espressa.

## V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**38.** Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**39.** In ordine alla quantificazione della sanzione, deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**40.** Con riguardo alla gravità della violazione, nella fattispecie in esame si rileva che la condotta incide sulle scelte di consumo alimentare, in assenza degli elementi che consentano al consumatore di utilizzare in maniera consapevole la valutazione espressa tramite la bollinatura.

**41.** Per quanto riguarda la durata della violazione, si ritiene, in base agli elementi istruttori acquisiti, che la pratica descritta al punto II sia stata posta in essere dal professionista almeno da settembre 2021<sup>40</sup> sino alla prima metà dell'anno 2022.

**42.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare a VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG per la condotta descritta al punto II nella misura di 10.000 € (diecimila euro);

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica descritta al punto II, posta in essere da VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo;

---

<sup>40</sup> Doc. n. 6 dell'indice del fascicolo istruttorio.

## DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettera b), e 22 del Codice del Consumo e ne vieta la diffusione;

b) di irrogare alla società VIVIL A. Müller GmbH & Co. KG per la violazione di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Il pagamento può essere effettuato, per gli operatori aventi sede legale all'estero, tramite bonifico (in euro) a favore del Bilancio dello Stato, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti

salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

---

**PS12371 SWL WEB MARKETING – VENDITA DI RECENSIONI**

*Avviso di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

**AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

La pubblicazione del presente avviso, seguito dalla comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso di tentativi plurimi di trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e l'assenza di un numero di telefono spagnolo del professionista, ritenuta dal corriere ostativa alla consegna degli atti.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la Parte potrà depositare memorie e documenti.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento per la Tutela del Consumatore 1 ed il riferimento PS12371.

---

**PS12371 SWL WEB MARKETING – VENDITA DI RECENSIONI**

*Comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria*

Oggetto: **comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria** ai sensi dell'art. 16, comma 1, del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS/12371.

**I. Premessa**

1. Con atto del 6 luglio 2022, prot. n. 52679 è stato avviato il procedimento istruttorio PS/12371 nei confronti della società SWL Web Marketing SL per verificare l'esistenza di presunte condotte illecite in violazione degli artt. 20, 21, 22, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” (di seguito, Codice del Consumo). Tale atto è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, tramite pubblicazione di un avviso sul Bollettino dell'Autorità n. 45 del 19 dicembre 2022, in ragione dell'esito infruttuoso di tentativi plurimi di trasmissione al professionista.

## II. Condotte contestate

2. Alla luce degli elementi allo stato acquisiti nell'ambito del procedimento, con la presente si confermano e si precisano le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio circa la presunta illiceità delle condotte poste in essere dalla società SWL Web Marketing SL nella vendita di recensioni acquistabili sul sito internet presente all'indirizzo <https://www.marketing-seo.it/>.

3. Sul sito internet <https://www.marketing-seo.it/> il professionista offre servizi di marketing digitale volti ad aumentare la visibilità di profili social, individuali o aziendali. Alla pagina <https://www.marketing-seo.it/recensioni-e-commenti.html> è presente una specifica sezione dedicata alla vendita di recensioni per Google, Facebook e YouTube, che si apre con la dicitura "COMPRARE RECENSIONI REALI ITALIANE".

In data 10 giugno 2022<sup>1</sup> si affermava: "(...) *acquistare recensioni positive italiane, ti permetterà di aumentare il fatturato. Infatti, solo con una buona web reputation potrai attirare l'attenzione dei nuovi potenziali clienti. Leggendo le recensioni positive, altre persone saranno incentivate ad interessarsi alla tua azienda. L'opinione positiva di altri utenti ti permetterà di ricevere nuovi contatti e aumentare le vendite.*"

Venivano quindi proposte varie tipologie di recensioni acquistabili sul sito, indicandone il prezzo, il numero (da 5 a 50) e il social media di destinazione. Veniva poi ulteriormente chiarito che il contenuto delle recensioni era positivo e che era possibile inviare il testo da pubblicare. Al contempo, si garantivano profili reali e verificati (cfr. FIG.1).

**FIG. 1: vendita di recensioni Google sulla pagina [www.marketing-seo.it/recensioni-e-commenti.html](http://www.marketing-seo.it/recensioni-e-commenti.html) al 10 giugno 2022**

## Vuoi comprare recensioni italiane positive? Ti offriamo:

- ✔ Aumento al 100% di recensioni e commenti positivi
- ✔ Inserimento testo in italiano o in altre lingue
- ✔ Puoi anche inviarci direttamente il tuo testo da pubblicare
- ✔ Profili reali, italiani e verificati
- ✔ Recensioni certificate
- ✔ Aumento rating e risultato sempre garantito

4. Proseguendo nella navigazione, accedendo a distinte sezioni del sito internet dedicate a Google, Facebook e Youtube, in data 10 giugno 2022 si leggeva che<sup>2</sup>: "*Il servizio ti offre la possibilità di incrementare recensioni e consigli Facebook Italiani positivi alla tua fanpage. Utenti italiani, reali e attivi sul social che, con le loro opinioni positive, ti aiuteranno ad ottenere nuovi clienti. Inoltre, le recensioni su Facebook sono un fattore rilevante anche per Google, se la tua pagina è indicizzata*

<sup>1</sup> Cfr. documento di acquisizione delle schermate del 10 giugno 2022.

<sup>2</sup> Cfr. documento di acquisizione delle schermate del 10 giugno 2022.

*sui motori di ricerca, verrà mostrata in anteprima il valore complessivo delle recensioni ottenuto. In questo modo, un utente visualizzerà fin da subito l'ottimo giudizio complessivo della pagina e sarà spinto a visitarla.* “

Rispetto alle modalità con cui vengono raccolte tali recensioni, si informava che *“Grazie ad un network di profili attivi italiani siamo in grado di rilasciare recensioni e consigli per la tua scheda Facebook. Inserisci il servizio nel carrello e indica l'URL della tua pagina Facebook nel campo Note. Provvederemo ad attivare la promozione e l'erogazione dei commenti andrà a regime in 3 giorni, con un ritmo di 2-3 commenti al giorno. Le recensioni Facebook positive sono a 5 o 4 stelle, in base anche alla situazione di partenza della fanpage. Se preferisci inviarci il testo delle recensioni, puoi farlo inserendolo nel campo Note insieme al link della pagina. In caso contrario, penseremo a tutti noi, inviando le migliori recensioni per esaltare la tua pagina e attirare, in breve tempo, nuovi clienti.”*

Cliccando sul pacchetto prescelto si era infine diretti alla pagina finale dove è possibile pagare con gli usuali mezzi di pagamento (carta, bonifico, paypal).

5. Da rilevazioni effettuate in data 20 gennaio 2023<sup>3</sup> è emerso che il sito internet del professionista presenta una struttura immutata rispetto a quella descritta, ma i contenuti che descrivono l'attività di vendita di recensioni e le loro caratteristiche sono stati in parte modificati.

Ad esempio, nella pagina <https://www.marketing-seo.it/recensioni-e-commenti/recensioni-schede-google-italiane.html> dedicata alle recensioni di Google si afferma che *“Le recensioni danno una spinta notevole al tuo business, puoi ottenere dei grandi vantaggi in termini di visibilità e reputazione. Avere una buona percentuale di recensioni Google positive, aumenta le possibilità di attirare nuovi clienti e incrementare le vendite. La reputazione online della tua attività è fondamentale e incide sul tuo successo. Abbiamo accesso ad un grandissimo network di persone, composto da oltre 800.000 membri e possiamo trovare per te persone utenti reali e attivi che dopo aver valutato il tuo prodotto o servizio e la tua scheda scrivano recensioni sui tuoi prodotti o servizi. Tutti gli utenti del network hanno buoni profili e scrivono in italiano. Tutte le recensioni Google inserite, non saranno mai eliminate dagli utenti. Acquistare un servizio di valutazione della tua scheda e dei tuoi prodotti o servizi permette di aumentare facilmente le recensioni google positive. Offriamo un servizio sicuro e durevole nel tempo. Non vendiamo false recensioni.”*

Proseguendo nel processo di acquisto, selezionando il pacchetto specifico di acquistare prima di procedere al pagamento si afferma che *“potrai ottenere un minimo di recensioni positive garantite”* (cfr. Fig 2).

---

<sup>3</sup> Cfr. documento di acquisizione delle schermate del 20 gennaio 2023.

**FIG. 2: vendita di recensioni Google sulla pagina <https://www.marketing-seo.it/recensioni-e-commenti/recensioni-schede-google-italiane/40-recensioni-italiane-google-detail.html> al 20 gennaio 2023**

Home / Recensioni / Recensioni Google Italiane / 40 Recensioni italiane Google

## 40 Recensioni italiane Google

Torna a: Recensioni Google Italiane

40 Recensioni Google utenti Italiani



Prezzo di vendita 457,90 €

Aggiungi al carrello

Descrizione

**Aumenta il ranking** della tua attività su **Google**, grazie al nostro servizio di segnalazione ai consumatori potrai ottenere un minimo di **recensioni positive garantite** che miglioreranno la tua reputazione online generando una maggiore fiducia nei tuoi potenziali clienti.

Le recensioni saranno inserite in lingue italiana da **utenti in prevalenza italiani con testo al 100% italiano**.

Analogamente, nella pagina dedicata alle recensioni Facebook, si afferma in modo perentorio che le recensioni vendute sono “*positive*” (Cfr. Fig. 3).

**FIG. 3: vendita di recensioni Facebook sulla pagina <https://www.marketing-seo.it/facebook-2134/recensioni-facebook-positive.html> al 20 gennaio 2023**

Home / Facebook / Recensioni Italiane a Pagine Facebook

## Comprare recensioni Facebook Italiane positive



Le **recensioni Facebook** ti permettano di ricevere **valutazioni positive** sulla pagina da parte di chi ha già usato i tuoi prodotti o servizi e di conseguenza, aumentarne il suo valore verso il nuovo cliente. La popolarità dell'attività è una cosa molto importante, soprattutto sul web. Gli utenti leggono le recensioni positive per verificare l'**affidabilità di un negozio**, di un professionista o un **prodotto/servizio**, prima di procedere all'acquisto.

Più **recensioni positive italiane** e **consigli** ricevi su Facebook e maggiori saranno le possibilità di aumentare le vendite e migliorare la tua web reputation.

### Recensioni su Facebook da utenti reali e italiani

Non si rinvergono più affermazioni che prospettano la possibilità di inviare il testo della recensione da pubblicare.

### III. Possibili profili di illiceità delle condotte contestate

6. La condotta descritta al punto **II** della presente comunicazione appare integrare una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, 21, 22, del Codice del Consumo, in quanto l'organizzazione del servizio offerto dal professionista appare implicare la diffusione di recensioni che non rappresentano un'opinione autentica e disinteressata.

Ciò è suscettibile di alterare le scelte di consumo di chi si affida a tali recensioni. Le recensioni, infatti, orientano in modo significativo le scelte di acquisto; pertanto, quelle che non esprimono giudizi genuini rispetto a una reale esperienza di consumo potrebbero indurre in errore i consumatori, spingendoli erroneamente a preferire o a scartare un determinato prodotto o servizio.

7. Risulterebbe inoltre, in base agli elementi istruttori acquisiti, che la condotta di cui al punto **II** della presente comunicazione sia stata posta in essere dal 10 giugno 2022 ed è ancora in corso<sup>4</sup>.

== =

Con la presente, pertanto, si comunica che il termine di conclusione della fase istruttoria è fissato alla data del **16 febbraio 2023**.

Si comunica inoltre, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento di cui all'oggetto, che la Parte può presentare, ***entro 15 giorni*** dal ricevimento della presente, memorie conclusive o documenti che saranno rimessi al Collegio insieme agli altri atti istruttori per l'adozione del provvedimento finale.

Si rammenta, altresì, che la Parte può richiedere l'accesso agli atti del procedimento, secondo quanto già a suo tempo evidenziato nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalle Parti o da persona delegata per iscritto.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 9, del citato Codice del Consumo, si richiede ai professionisti di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione Piattaforme Digitali e Comunicazioni del Dipartimento Tutela del consumatore 1 e il riferimento PS/12371. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi alla dott. Silvia Pittatore, email [silvia.pittatore@agcm.it](mailto:silvia.pittatore@agcm.it), tel. 06 85821.455 *pec* [protocollo.agcm@pec.agcm.it](mailto:protocollo.agcm@pec.agcm.it).

Il Responsabile del Procedimento

---

<sup>4</sup> Cfr. documento di acquisizione delle schermate del 20 gennaio 2023.



---

*Autorità garante  
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale  
Anno XXXIII- N. 5 - 2023

---

*Coordinamento redazionale*

Giulia Antenucci

*Redazione*

Valerio Ruocco, Simonetta Schettini, Manuela Villani  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi  
statistici  
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma  
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

---

*Realizzazione grafica*

Area Strategic Design

---